



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del giorno 05/10/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 2022 - 90

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito si sono oggi riuniti, presso l'aula consiliare della Residenza Municipale, alle ore **15:00** con la presidenza del Signor Lorenzo Poltronieri, Presidente del Consiglio Comunale, i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Vice Segretario, dott. Francesco Paparella.

CONSIGLIERI:

1	FABBRI ALAN	P	18	MANTOVANI TOMMASO	P
2	BARALDI ILARIA	P	19	MARESCA DARIO	P
3	BERTOLASI DAVIDE	A	20	MARESCOTTI DEANNA	P
4	CAPRINI LUCA	P	21	MARTINELLI TURATTI ANDREA	P
5	CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO	P	22	MERLI SIMONE	P
6	CAVICCHI GIOVANNI	P	23	MOSSO ALCIDE	P
7	CHIAPPINI ANNA	P	24	PERUFFO PAOLA	P
8	COLAIACOVO FRANCESCO	P	25	PIGNATTI CATIA	A
9	DALL'ACQUA MARIA	P	26	POLTRONIERI LORENZO	P
10	D'ANDREA DILETTA	P	27	SAVINI FRANCESCA	P
11	FELISATTI FABIO	P	28	SOFFRITTI FEDERICO	P
12	FERRARESI ANNA	P	29	SOLAROLI STEFANO	P
13	FERRI CATERINA	P	30	VIGNOLO MAURO	P
14	FRANCHINI STEFANO	P	31	VINCENZI MARCO	P
15	FUSARI ROBERTA	A	32	ZIOSI ANNALENA	P
16	GUERZONI MASSIMILIANO	P	33	ZOCCA BENITO	P
17	MAGNI MAURO	P			

ASSESSORI:

1	TRAVAGLI ANGELA	A	6	MAGGI ANDREA	P
2	GUERRINI MICOL	A	7	KUSIAK DOROTA	A
3	FORNASINI MATTEO	P	8	LODI NICOLA	A
4	BALBONI ALESSANDRO	P	9	GULINELLI MARCO	P
5	COLETTI CRISTINA	P			

SCRUTATORI NOMINATI: COLAIACOVO FRANCESCO, GUERZONI MASSIMILIANO, PERUFFO PAOLA

OGGETTO

FUSIONE DELLA SOCIETÀ HOLDING FERRARA SERVIZI SPA IN FERRARA TUA SPA.

Il Presidente dà la parola all'Ass. Fornasini che presenta la pratica in oggetto, e al Cons. Maresca che presenta l'emendamento di P.G. n. 143142/2022.

Dichiarata aperta la discussione sulla delibera e sull'emendamento si hanno gli interventi dei Cons.ri Colaiacovo, Soffritti, Ferraresi, Maresca, Mantovani e l'Ass. Fornasini per replica.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento, non si hanno interventi.

Per dichiarazione di voto sulla delibera, si hanno gli interventi dei Cons.ri Maresca, Mantovani, Colaiacovo, Zocca, D'Andrea.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il seguente emendamento P.G. n. 143142/2022:

Al fine di meglio delimitare i compiti della costituenda multiutility si ritiene di stralciare dall'oggetto sociale descritto nello Statuto i punti riguardanti la promozione, pubblicità e marketing del territorio comunale e l'organizzazione di eventi.

A questo fine si modifica l'art. 4 dell'allegato B Schema di Statuto come segue:

ELIMINARE il punto V) del comma 4.2: "per fini di interesse generale, l'adozione e lo sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica volti alla promozione e valorizzazione del territorio comunale."

ELIMINARE nel comma 4.6 le parole da "nonché: a) promuovere, organizzare, realizzare e gestire manifestazioni ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative, quali, a titolo esemplificativo: (i) esposizioni, (ii) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume; (iii) rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d'arte in genere; (iv) esibizioni e gare sportive, professionistiche ed amatoriali. L'attività svolta dalla Società potrà specificamente comprendere sia l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal punto di vista tecnico e commerciale, sia il reperimento e la gestione delle necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la direzione dell'attività di altri soggetti. Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in proprio, sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, nazionale e internazionale."

ELIMINARE il comma 4.8: "valorizzazione a fini turistici della Certosa Monumentale di Ferrara;"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N. 29

VOTI FAVOREVOLI: N. 4

CONSIGLIERI: FERRARESI, MANTOVANI, MARESCA, MOSSO

VOTI CONTRARI: N. 18

CONSIGLIERI: CAPRINI, CARITA', CAVICCHI, D'ANDREA, FABBRI, FELISATTI, FRANCHINI, GUERZONI, MAGNI, MARTINELLI TURATTI, PERUFFO, POLTRONIERI, SAVINI, SOFFRITTI, SOLAROLI, VINCENZI, ZIOSI, ZOCCA

ASTENUTI: N. 7

CONSIGLIERI: COLAIACOVO, CHIAPPINI, DALL'ACQUA, FERRI, MARESCOTTI, MERLI, VIGNOLO

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 30/05/2022 con atto Prot. Gen. N. 62097/2022 verbale n. 6 il Consiglio Comunale ha assunto la deliberazione avente ad oggetto: *“Revisione della Governance dei servizi pubblici del comune di Ferrara e attuazione del Modello Multiutility: indirizzi e determinazioni”* che ha approvato, fra gli altri:
 - *l'indirizzo positivo alla revisione della Governance dei Servizi Pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility in house per la gestione diretta ed indiretta dei servizi pubblici locali mediante la fusione per incorporazione di HFS [società Holding Ferrara Servizi Srl] in Ferrara Tua [società Ferrara TUA srl], finalizzata al raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità, nonché razionalizzazione gestionale secondo quanto previsto nello studio illustrativo presentato dalla società HFS (documento istruttorio allegato alla menzionata deliberazione);*
 - *di condividere lo schema di statuto che reggerà la società multiutility in house allegato sub. B);*
 - *di dare mandato agli organi amministrativi di HFS e di Ferrara TUA di predisporre il progetto di fusione per portarlo all'attenzione delle rispettive assemblee dei soci, previa autorizzazione di questo consiglio, da assumersi con successivo atto, dando altresì mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare alle predette assemblee dei soci, rinunciando fin d'ora alla relazione dell'esperto prevista dall'art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 – quinquies del Codice Civile;*
 - *di dare atto che il Sindaco ha facoltà di apportare allo schema di statuto allegato sub. B) quelle integrazioni o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente delibera ovvero richieste dal notaio verbalizzante o dal Conservatore del Registro delle Imprese;*

- che è in corso il processo di riorganizzazione della Governance della gestione dei servizi pubblici del Comune di Ferrara assunti a mezzo società partecipate per la definizione di un modello multiutility, così come indicato nella deliberazione di

Consiglio Comunale 2021 avente ad oggetto la “Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 delle società partecipate – ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, al 31 dicembre 2020 ed individuazione di misure di razionalizzazione” che ha stabilito per HFS che “Nel corso del 2022, l'Amministrazione Comunale proseguirà l'analisi sull'assetto della società e della governance delle società partecipate, rivedendo il ruolo ricoperto dalla società Holding Ferrara Servizi Srl, mettendo in campo anche ipotesi di modelli societari di gestione dei servizi pubblici e strumentali in un'ottica di multi utilities;

- che, in base all'indirizzo adottato con la richiamata deliberazione di consiglio comunale del 30/05/2022 Prot. 62097/2022, gli organi amministrativi di HFS e Ferrara Tua hanno predisposto il *Progetto di fusione inversa per incorporazione* - formulato in ossequio alle previsioni contenute nell'articolo 2501-ter del Codice civile in applicazione dell'articolo 2505 del Codice civile, depositato al Registro delle Imprese di Ferrara e pubblicato sui siti istituzionali delle due società con efficacia dal 27/06/2022 (che si allega **sub A**) al presente atto);

RILEVATO che il Progetto di fusione:

- riscontra che trattasi di operazione di fusione inversa di due società, una interamente controllata dall'altra e partecipate (direttamente ed indirettamente) dallo stesso unico socio, il Comune di Ferrara, di modo che si è resa applicabile la procedura semplificata prevista dall'art. 2505 del Codice civile, nonché, della rinuncia da parte del Comune – formulata nella delibera di consiglio richiamata - alla relazione dell'esperto prevista dall'art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 – quinquies del Codice civile;
- evidenzia la nuova composizione del capitale sociale della società risultante dall'operazione di fusione inversa mediante la quale Ferrara Tua incorporerà HFS, come segue:

	HFS	Annullamento del valore della partecipazione	HFS	Ferrara TUA	Ferrara TUA POST FUSIONE
	Patrimonio Netto		Patrimonio Netto trasferito	Patrimonio Netto	Patrimonio Netto
Capitale sociale	85.117.400,00	-2.700.000,00	82.417.400,00	2.700.000,00	85.117.400,00
Riserva legale	1.572.485,22	-124.856,65	1.447.628,57	124.856,65	1.572.485,22
Riserva da rivalutazione della partecipazione FERRARA TUA	635.702,00	-635.702,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da rivalutazione delle altre partecipazioni	6.129.383,60		6.129.383,60	0,00	6.129.383,60
Altre riserve di utili	4.958.594,41	-1.224.815,71	3.733.778,70	1.860.517,71	5.594.296,41
Altre riserve di capitale	0,41		0,41		0,41
Utile (perdita) dell'esercizio	2.965.680,44	-95.641,29	2.870.039,15	95.641,29	2.965.680,44
PATRIMONIO NETTO	101.379.246,08	-4.781.015,65	96.598.230,43	4.781.015,65	101.379.246,08

- porta in allegato, fra gli altri, i seguenti documenti richiesti per legge:
 - Lo statuto della società risultante dalla fusione che è conformato come società in house multiutility (che per comodità si allega separatamente **sub. B**) al presente atto);
 - La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 rettificata della società Ferrara Tua S.p.A. e Holding Ferrara Servizi S.p.A. (situazione patrimoniale rettificata) - (che per comodità si allega separatamente **sub C**), che ha tenuto conto degli eventi verificatisi dopo il 31/12/2021 che, si è ritenuto evidenziare, ancorché non incidenti sulla entità del Patrimonio netto di entrambe le società coinvolte e precisamente:

- Cessione della partecipazione dell'1% del valore nominale 26.961,92 in Ferrara TUA del Comune di Ferrara che ne ha trasferito la proprietà a HFS: cessione avvenuta in data 8/06/2022 al prezzo di euro 47.752,30;
 - Acquisto della quota di partecipazione del 22% del valore nominale di euro 44.000,00 del capitale sociale della società "Ferrara Expo srl" da parte di HFS per euro 44.000,00;
- eventi poi tutti verificatesi puntualmente;

CONSIDERATO che il documento denominato "*Il percorso per attuare la multiutility*", che si allega **sub. D)** al presente atto, da conto:

- della natura della fusione di società che secondo la più autorevole dottrina, realizza un fenomeno successorio a titolo universale ovvero "un'integrazione reciproca" dei singoli rapporti di partecipazione senza la costituzione di un nuovo contratto di società e quindi non è prevedibile alcun trasferimento della partecipazione di socio;
- della specificità della fusione inversa quale forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante;
- che la fusione, è mezzo che lo stesso legislatore prevede per dare attuazione alle azioni dei piani di razionalizzazione delle società che le Pubbliche Amministrazioni socie possono intraprendere, così come si evince dall'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) ove al comma 1 del Tuspp recita: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*;
- che l'oggetto sociale per la gestione diretta ed indiretta di attività da parte della Multiutility comporta l'esigenza che sia data esaustiva indicazione di dette attività nello statuto della società e ciò al fine di legittimare l'organo amministrativo alla relativa gestione (diretta o indiretta);
- della evoluzione della nozione di "oggetto esclusivo" nella Multiutility in house, sulla base della disciplina di settore ed in particolar modo sulle conferme ricevute dal Tuspp degli arresti giurisprudenziali precedenti alla sua emanazione;
- della esposizione delle attività della Multiutility che verranno gestite in via diretta ed indiretta anche al fine di esplicitarne la natura di servizi pubblici e/o di servizi di interesse generale a carattere economico e rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 4, comma 1, del Tuspp (*vincolo di scopo*) e dell'art. 4 comma 2 (*vincolo di attività*), tali per cui risultano legittimamente detenibili le relative società partecipate (gestione indiretta), così come è emerso dai piani di razionalizzazione delle società partecipate deliberati dal Comune di Ferrara ai sensi dell'art. 24 e 20 del Tuspp;

CONSIDERATO ANCORA che il documento denominato "*Il percorso per attuare la multiutility*", da conto:

- della situazione patrimoniale aggregata di HFS e Ferrara TUA alla data di riferimento della fusione 1/01/2022 che rappresenterà i dati attivi e passivi di partenza, come previsto nel progetto di fusione, ed è il risultato della aggregazione dei dati presenti nello stato patrimoniale di HFS e di Ferrara TUA alla data del 31/12/2021, tenuto conto di alcune operazioni, illustrate nel prospetto stesso alla relativa colonna, che comunque non hanno inciso sull'entità del patrimonio netto;
- del conto economico prospettivo dell'esercizio 2022 della società Multiutility, derivante dal processo di fusione, che rappresenterà i componenti positivi e negativi di reddito alla data del 31/12/2022, primo anno di gestione, ed è il risultato della

aggregazione dei conti economici prospettivi al 31/12/2022 di HFS e di Ferrara TUA, al netto delle operazioni inter-company fra le due società;

- di una analisi retrospettiva sull'andamento di HFS e Ferrara TUA condotta attraverso la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione così come indicate nelle rispettive Relazioni sul governo societario elaborate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Tuspp;
- che dall'esame dei dati economico patrimoniali evidenziati nel documento emerge con che la multiutility mantiene l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e dall'esame retrospettivo, evidenziato dall'analisi degli indici di bilancio consigliati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, risulta escludersi ogni potenziale rischio di crisi aziendale e la scelta del relativo modello di gestione trovava una giustificazione *“anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione”* (Cfr. DDL. Legge Annuale per la concorrenza e per il mercato - Atti Senato - Relazione n. 2469-A - Art. 8. - (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali) - (ciò con specifico riferimento a Ferrara TUA);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 30/05/2022 Prot. 62097/2022 Verb. 6 ove era stato valutato lo studio illustrativo denominato *“Revisione della governance dei servizi pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello multiutility”* predisposto dalla HFS, (allegato alla stessa) che fra l'altro ha dato conto anche degli effetti positivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità che il modello proposto può raggiungere in ordine a:

- economicità in termini di risparmio di costi di funzionamento della struttura societaria;
- azioni organizzative tese alla razionalizzazione gestionale;
- l'attivazione di contratti di *service* con le società partecipate;
- l'attivazione di un sistema integrato di controllo di gestione focalizzato sul contenimento dei costi di funzionamento;

VALUTATO in tema di procedura da adottare per l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'ente locale socio delle società partecipate coinvolte:

- che il Tuspp contiene alcuni riferimenti espliciti alle operazioni concernenti rispettivamente alla costituzione di nuove società, all'acquisto di partecipazioni o altre operazioni societarie ma non direttamente alla operazione di fusione;
- che occorre richiamare quanto stabilito: a) dall'art. 7, comma 7 lett. b), con riguardo all'atto;
- che si pone, pertanto, la necessità di coordinare la disciplina generale contenuta nel capo X, sezioni I, II e III, del Codice civile con le disposizioni introdotte dal Tuspp per le società pubbliche: e ciò perché, per l'appunto, le norme dettate per regolamentare singoli aspetti delle società partecipate possono interferire con la disciplina generale del tipo sociale ed esprimere una specifica caratterizzazione del modello organizzativo;
- che il perseguimento di obiettivi di integrazione, razionalizzazione, valorizzazione o contingentamento delle risorse - di cui l'operazione di fusione inversa di HFS in Ferrara TUA è una esplicitazione - si coniuga perfettamente con la spinta - da anni promossa dal legislatore - alla riduzione della spesa pubblica;
- che tutto ciò precisato, la adozione della delibera di fusione e scissione di società partecipata non è, anzitutto e preliminarmente, sottoposta in quanto tale ai vincoli del procedimento aggravato contenuto invece per l'operazione di trasformazione ai sensi dell'art. 7, comma 7 Tuspp, che ne prescrive l'adozione da parte del consiglio comunale;
- che tuttavia la fusione è idonea a produrre modificazioni dell'assetto organizzativo, ancorché nel caso di specie non si abbia costituzione di una nuova società né acquisto o trasferimenti di partecipazioni in società ma bensì una integrazione di

società già detenuta integralmente dall'altra (appartenenti al gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ferrara), e pertanto si è ritenuto comunque rimettere l'approvazione del progetto di fusione – quale atto fondamentale di ogni procedura di fusione societaria - al Consiglio Comunale affinché il Sindaco o suo delegato ricevesse gli opportuni poteri per partecipare all'assemblee dei soci di HFS autorizzando a sua volta il legale rappresentante di quest'ultima a partecipare all'assemblea dei soci di Ferrara TUA;

VISTI

- gli artt. 4, 6, 7, 20 e 24 del Tuspp;
- gli artt. 2501 e ss. del Codice Civile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, nell'ordine, dal Direttore Generale Avv. Sandro Mazzatorta e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giorgio Bonaldo, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000;

SENTITE la Giunta Comunale e la competente Commissione consiliare di controllo per la gestione dei servizi pubblici locali e sulle partecipazioni societarie;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario formulato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

II CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- a) per quanto di competenza, di approvare il **Progetto di fusione inversa per incorporazione** (All. Sub_A) nonché **lo statuto della società** (All. Sub_B) risultante dalla fusione autorizzando il Sindaco o suo delegato a partecipare e votare favorevolmente all'assemblea dei soci di HFS autorizzando a sua volta il legale rappresentante di quest'ultima a partecipare all'assemblea dei soci di Ferrara TUA per approvare la detta fusione ai sensi dell'art. 2502 del codice civile;
- b) di confermare di rinunciare alla relazione dell'esperto prevista dall'art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 – quinquies del Codice Civile;
- c) di conferire facoltà al Sindaco o suo delegato di apportare al progetto di fusione e allo statuto della società risultante dalla fusione, solo se non incidono sui diritti del socio (Comune di Ferrara) e dei terzi, come prevede l'art. 2502 ultimo comma del codice civile, qualora ciò si rendesse necessario per una miglior esecuzione della presente deliberazione relativamente all'attuazione del processo di riorganizzazione della *Governance* della gestione dei servizi pubblici del Comune di Ferrara assunti a mezzo società partecipate per la definizione di un modello multiutility e sempre che ciò non determini modificazioni di carattere sostanziale;

d) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Sandro Mazzatorta - Direttore Generale del Comune di Ferrara.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Consiglieri votanti n. 29

Voti Favorevoli: n. 19

Consiglieri: FABBRI ALAN, CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MARTINELLI TURATTI ANDREA, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, VINCENZI MARCO, ZIOSI ANNALENA e ZOCCA BENITO

Voti Contrari: n. 9

Consiglieri: CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, FERRI CATERINA, MANTOVANI TOMMASO, MARESCOTTI DEANNA, MERLI SIMONE e VIGNOLO MAURO

Astenuti: n. 1

Consiglieri: MARESCA DARIO

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267, per la seguente motivazione:

Consiglieri votanti n. 29

Voti Favorevoli: n. 19

Consiglieri: FABBRI ALAN, CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MARTINELLI TURATTI ANDREA, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, VINCENZI MARCO, ZIOSI ANNALENA, ZOCCA BENITO

Voti Contrari: n. 10

Consiglieri: CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, FERRI CATERINA, MANTOVANI TOMMASO, MARESCA DARIO, MARESCOTTI DEANNA, MERLI SIMONE, VIGNOLO MAURO

Astenuti: n. 0
Consiglieri:

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lorenzo Poltronieri	IL VICE SEGRETARIO dott. Francesco Paparella
--	--



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

101 - DIREZIONE GENERALE
RP 101 - DIREZIONE GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
2022-37 del 11/08/2022

OGGETTO:

FUSIONE DELLA SOCIETÀ HOLDING FERRARA SERVIZI SPA IN FERRARA TUA SPA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Annotazioni:

Ferrara, 11/08/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Sandro Mazzatorta / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:

50c4e456465c3dae4c68ca7816320a0a620bd71324d9dd91983ae96d461bd330



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

101 - DIREZIONE GENERALE
RP 101 - DIREZIONE GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
2022-37 del 11/08/2022

OGGETTO:

FUSIONE DELLA SOCIETÀ HOLDING FERRARA SERVIZI SPA IN FERRARA TUA SPA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione di copertura finanziaria della proposta in oggetto.

Annotazioni:

Ferrara, 12/08/2022

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Edi Ferrioli / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:

50c4e456465c3dae4c68ca7816320a0a620bd71324d9dd91983ae96d461bd330

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA

PER INCORPORAZIONE

*Formulato in ossequio alle previsioni contenute nell'articolo 2501-ter del Codice civile
in applicazione dell'articolo 2505 del Codice civile,*

Della società

HOLDING FERRARA SERVIZI S.P.A.

Sede legale in Ferrara – via Borso n. 1

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara

Al Codice Fiscale n. 01708040389

SOCIETA' CONTROLLANTE INCORPORATA

Nella società

FERRARA TUA S.P.A.

Sede legale in Ferrara – via Borso n. 1

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara

Al Codice Fiscale n. 01964880387

SOCIETA' CONTROLLATA INCORPORANTE

SOMMARIO

- 1. TIPO, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE**
 - 1.1 Società incorporata
 - 1.2 Società incorporante
- 2. FINALITA' DELL'OPERAZIONE**
- 3. STATUTO DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE PROGETTATA**
- 4. TIPO DI FUSIONE**
 - 4.1 Fusione inversa per incorporazione
 - 4.2 Rapporti di cambio delle azioni
 - 4.2.1 Rapporto di cambio in conseguenza della progettata operazione
 - 4.2.2 Differenze di fusione da annullamento della partecipazione nell'incorporante
- 5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE IN CONSEGUENZA DELLA PROGETTATA FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE**
- 6. DATA DI DECORRENZA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE IN CONSEGUENZA DELLA PROGETTATA FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE**
- 7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI SULLA PROGETTATA FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE**
- 8. VANTAGGI PARTICOLARI IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI IN CONSEGUENZA DELLA PROGETTATA FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE**
 - 8.1 Vantaggi particolari in favore dei soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione
 - 8.2 Trattamenti particolari in favore dei soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione
- 9. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO**
- 10. DIPENDENTI, BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI**
 - 10.1 Dipendenti
 - 10.2 Beni immobili e mobili registrati
- 11. ALLEGATI**
 - 11.1 statuto sociale della società incorporante: Ferrara Tua S.p.A.
 - 11.2 statuto sociale vigente della società incorporate: Holding Ferrara Servizi S.p.A.
 - 11.3 statuto della società risultante dalla fusione
 - 11.4 bilanci di esercizio chiuso alla data del 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 e relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale della società incorporante: Ferrara Tua S.p.A. ommessane l'allegazione materiale in quanto già regolarmente depositati al registro delle imprese ric. PRA/8583/2020/CFEAUTO del 12/5/2020; ric.PRA/11722/2021/CFEAUTO del 15/6/2021; ric.PRA/13970/2022/CFEAUTO del 19/5/2022;
 - 11.5 bilanci di esercizio chiuso alla data del 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 e relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale della incorporata: Holding Ferrara Servizi S.p.A. ommessane l'allegazione materiale in quanto già regolarmente depositati al registro delle imprese ric. PRA/8622/2020/CFEAUTO del 13/5/2020; ric. PRA/11726/2021/CFEAUTO del 15/6/2021; ric.PRA/13687/2022/CFEAUTO del 17/5/2022;

11.6 situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 rettificato della società Ferrara Tua S.p.A. e Holding Ferrara Servizi S.p.A.

Premesso che:

- La **società incorporata** è quella di seguito sinteticamente descritta:
 - o **Holding Ferrara Servizi S.p.A.** con sede legale in Ferrara via Borso n. 1, iscritta presso il Registro Imprese di Ferrara al Codice Fiscale n. 01708040389, **società controllante – incorporata**. La delibera di trasformazione in società per azioni è stata assunta in data 23/06/2022. La società è dedicata alla detenzione e gestione delle partecipazioni in società, originariamente detenute dal Comune di Ferrara, volta alla gestione di servizi pubblici e/o di interesse generale sul territorio comunale in coerenza con quanto prevede il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (“**Tuspp**” – D.lgs. n. 175/2016);

- La **società incorporante** è quella di seguito sinteticamente descritta:
 - o **Ferrara Tua S.p.A.** con sede legale in Ferrara via Borso n. 1, iscritta presso il Registro Imprese di Ferrara al Codice Fiscale n. 01964880387, **società controllata – incorporante**. La delibera di trasformazione in società per azioni è stata assunta in data 23/06/2022. La società è *in house*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del Codice dei contratti (“**il Codice**” – D.lgs. n. 50/2016) e 16 del **Tuspp**, e svolge i servizi pubblici di gestione dei cimiteri cittadini, del servizio di gestione del verde pubblico e dei parcheggi ad uso pubblico sul territorio del Comune di Ferrara.

Premesso quanto sopra, si espone il complesso progetto di fusione inversa per incorporazione della società HFS nella società Ferrara TUA

1. TIPO, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ INTERESSATE ALL’OPERAZIONE

1.1 Società incorporata

Holding Ferrara Servizi S.p.A. con sede legale in Ferrara via Borso n. 1, iscritta presso il Registro Imprese di Ferrara al Codice Fiscale n. 01708040389, capitale sociale euro 85.117.400,41 I.V., con sede legale in Ferrara Via Borso n. 1, in seguito “**HFS**”. Unico socio di HFS è il Comune di Ferrara.

1.2 Società incorporante

Ferrara Tua S.p.A. con sede legale in Ferrara via Borso n. 1, iscritta presso il Registro Imprese di Ferrara al Codice Fiscale n. 01964880387, capitale sociale euro 2.700.000,00 I.V., con sede legale in Ferrara Via Borso n.1, in seguito “**Ferrara TUA**”. Unico socio di Ferrara Tua è HFS.

2. FINALITÀ DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE INVERSA

La Revisione della *Governance* dei Servizi Pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility coinvolge in prima battuta la revisione della “*mission*” di HFS (**controllante – incorporata**) nonché quello di Ferrara Tua. È stato individuato come modello di riferimento la società multiutility in house per lo svolgimento di servizi pubblici e/o di interesse generale in via diretta o indiretta attraverso società partecipate anche esse nella forma di *in house providing*.

Si deve considerare che attualmente la società HSF (**controllante – incorporata**) detiene le partecipazioni in società *in house* che gestiscono servizi pubblici (una di esse anche quotata in

borsa), che detengono la proprietà delle reti del servizio idrico, che gestiscono le manifestazioni fieristiche ed altre attività; tutte attività che l'amministrazione comunale ritiene, a termini di legge, necessari per il perseguimento del proprio fine istituzionale (art. 4 del Tuspp).

La società multiutility in house deriverebbe (inizialmente) dalla fusione di HFS (**controllante – incorporata**) in Ferrara TUA (**controllata – incorporante**).

La finalizzazione della fusione inversa consente la realizzazione di società multiutility per la gestione di servizi pubblici locali, secondo il modello *in house* che trova il *favor* del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs n. 175/2016), in quanto forma di aggregazione delle gestioni e riduzione del numero delle partecipate con conseguente economie di spesa e riduzione dei costi di funzionamento.

La fusione inversa, dunque, è messa in atto per definire un articolato processo di razionalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Ferrara e per raggiungere maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

La fusione avviene in attuazione degli indirizzi espressi dalla Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara del 30/05/2022 atto Prot. Gen. 62097/2022 in conformità alle previsioni normative in materia di società a partecipazione pubbliche e sulla base delle ragioni organizzative, economiche e finanziarie ivi dettagliatamente indicate.

3. STATUTO SOCIALE DELLE SOCIETÀ INTERESSATE ALL'OPERAZIONE PROGETTATA

In osservanza delle disposizioni normative, al presente progetto viene allegato il vigente statuto della società incorporata e di quello della società incorporante nonché il nuovo statuto che adotterà la società incorporante, di seguito leggibile in allegato come segue:

- Statuto sociale vigente della società Ferrara TUA;
- Statuto sociale vigente della società incorporanda Holding Ferrara Servizi;
- Statuto sociale della società incorporante riveniente dalla fusione per incorporazione di Holding Ferrara Servizi in Ferrara TUA.

4. TIPO DI FUSIONE

4.1. Fusione inversa per incorporazione

In relazione a quanto in premessa esposto circa il rapporto partecipativo tra le società coinvolte nell'operazione, il presente progetto è finalizzato all'attuazione dell'operazione di fusione inversa mediante incorporazione della società HFS (**controllante – incorporata**) nella società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**).

Rilevato che la società HFS (**controllante – incorporata**) detiene l'intera quota di partecipazioni azionarie della società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) è applicabile alla prospetta operazione di fusione inversa la disposizione contenuta nell'art. 2505 comma 1 del Codice Civile che recita: “ *Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) [Progetto di fusione] e degli articoli 2501-quinquies [Relazione dell'organo amministrativo] e 2501-sexies [Relazione degli esperti].*

In applicazione dell'articolo 2501 septies del Codice civile, a decorrere dalla data del 24/06/2022 e non oltre il 30/06/2022 saranno depositati presso la sede legale delle società partecipanti alla qui progettata operazione, e pubblicati sul sito internet della società HFS (**controllante – incorporata**) e Ferrara TUA (**controllata – incorporante**), i seguenti documenti:

- il presente progetto;

- relativamente alla società HFS, i bilanci riferiti agli esercizi chiusi al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 completi delle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e/o la revisione legale;
- relativamente alla società Ferrara TUA, i bilanci riferiti agli esercizi chiusi al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 completi delle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e/o la revisione legale.

Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese dalle rispettive società HFS e Ferrara TUA

4.2 Rapporto di cambio delle azioni

4.2.1 Rapporto di cambio in conseguenza della progettata operazione

Trattandosi di operazione di fusione inversa nell'ambito della quale il capitale sociale della società incorporante (Ferrara TUA) è interamente posseduto dalla società HFS (**controllante-incorporata**), non si procede alla determinazione del rapporto di concambio.

Ai fini della determinazione del valore del patrimonio netto delle rispettive società partecipanti alla qui progettata operazione, verranno utilizzati i dati al 31 dicembre 2021, come qui allegati:

- bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31.12.2021 della società incorporante Ferrara TUA;
- bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31.12.2021 della società incorporata HFS;
- situazione patrimoniale alla data del 31.12.2021 rettificata (**situazione patrimoniale rettificata**) delle società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) e HFS (**controllante – incorporata**): la rettifica attiene alla rappresentazione dei seguenti eventi verificatesi dopo la data del 31/12/2021 e prima della predisposizione del presente progetto di fusione:
 - cessione della partecipazione dell'1% del valore nominale 26.961,92 in Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) del Comune di Ferrara che ne ha trasferito la proprietà a HFS (**controllante – incorporata**): cessione avvenuta in data 8/06/2022 al prezzo di euro 47.752,30;
 - impegno all'acquisto della quota di partecipazione del 22% del valore nominale di euro 44.000,00 del capitale sociale della società "Ferrara Expo srl" da parte di HFS (controllante – incorporata) per euro 44.000,00.

4.2.2 Differenze di fusione da annullamento della partecipazione nell'incorporante

Le eventuali differenze di fusione verranno trattate in applicazione del disposto previsto dal Principio Contabile O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) n. 4, punto 4.4 e rese evidenti secondo quanto previsto dallo stesso Principio Contabile.

5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Nell'ambito della qui progettata operazione di fusione inversa per incorporazione, le azioni della società incorporante (Ferrara TUA) emesse in conseguenza degli effetti che ne verranno, saranno assegnate al socio della società HFS (**controllante-incorporata**) secondo quanto in appresso.

Stante il controllo al 100% della società HFS (**controllante – incorporata**) nel capitale sociale della società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**), il socio della **controllante – incorporata** riceverà le azioni di Ferrara TUA (**controllata – incorporante**), nella medesima proporzione della propria attuale partecipazione nella **controllante-incorporata**, con ciò assolvendo alle modalità di determinazione del criterio di assegnazione delle azioni della Società incorporante.

In considerazione del fatto che la società HFS (**controllante – incorporata**) possiede una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'altra società partecipante alla qui progettata operazione, a seguito della fusione inversa per incorporazione, la società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) si troverà ad avere nel proprio patrimonio delle azioni proprie, che verranno annullate e con nuove azioni emesse da assegnare al socio di HFS (**controllante – incorporata**).

Conseguentemente a quanto appena esposto, non ci si trova in presenza di un vero e proprio rapporto di concambio, ma si tratterà di una mera assegnazione all'unico socio dell'incorporanda HFS (**controllante – incorporata**) delle azioni che risulteranno dall'aumento del capitale sociale dell'incorporante Ferrara TUA (per quanto *infra* meglio precisato) e la presenza di un unico socio di HFS (**controllante – incorporata**), consente, secondo prassi (cfr. Consiglio Notarile di Milano massima n. 22 del 18/03/2004; OIC – Organismo italiano di contabilità - n. 4.6.1 “ Fusione e Scissione”), di non fare redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del Codice civile in base a quanto previsto nell'articolo 2505. In ogni caso l'unico socio Comune di Ferrara ha manifestato, in sede di deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale del 30/05/2022 atto Prot. Gen. 62097/2022, la intenzione di rinunciare a detta relazione così come consente l'art. 2501 sexies comma 8, del Codice Civile e dispensando altresì gli organi amministrativi delle due società di predisporre la Relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies, Codice Civile.

Tale consenso sarà espressamente ribadito in sede di delibera assembleare di entrambe le Società partecipanti.

Precisato quanto sopra, atteso che la attuale consistenza delle partecipazioni in seno alle imprese fin qui descritto e la composizione dei rispettivi patrimoni netti risulta essere la seguente:

la compagine sociale ante fusione di Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) è quella di seguito riportata:

- La società HFS detiene n. 2.700.000 azioni del valore nominale di euro 1 (uno) pari al 100% dell'intero capitale sociale di Ferrara TUA (**controllata – incorporante**);
- Il Patrimonio netto di Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) alla data del 31/12/2021 non modificatasi nella **situazione patrimoniale rettificata** risulta:

	31/12/2021
Capitale sociale	2.700.000,00
Riserva legale	124.856,65
Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva straordinaria	1.860.517,71
Varie altre riserve	
Totale altre riserve	1.860.517,71
Utile (perdita) dell'esercizio	95.641,29
Totale Patrimonio Netto	4.781.015,65

E che la compagine sociale ante fusione della società HFS (**controllante – incorporata**) e la composizione dei rispettivi patrimoni netti è quella di seguito riportata:

- Comune di Ferrara detiene n. 85.117.400 azioni del valor nominale di euro 1 pari al 100% dell'intero capitale sociale di HFS;
- Il patrimonio Netto di HFS alla data del 31/12/2021 non modificatasi nella **situazione patrimoniale rettificata** risulta:

	<u>31/12/2021</u>
Capitale sociale	85.117.400,41
Riserva legale	1.572.485,22
Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	6.765.085,60
Varie altre riserve	4.958.594,41
Totale altre riserve	11.723.680,01
Utile (perdita) dell'esercizio	2.965.680,44
Totale Patrimonio Netto	113.102.926,09

Per effetto della fusione qui progettata si attuerà il trasferimento dell'intero patrimonio della società HFS (**controllante – incorporata**) a favore della società incorporante Ferrara TUA (**controllata – incorporante**), la quale procederà (i) all'aumento del proprio capitale sociale, (ii) all'acquisizione delle proprie azioni presenti nel patrimonio di HFS (**controllante – incorporata**) e contestuale loro annullamento, (iv) alla ricostituzione nel proprio bilancio delle riserve presenti nel patrimonio trasferito di HFS (controllante – incorporata), (v) all'assegnazione all'unico socio di HFS di n. 85.117.400, azioni del valor nominale di euro 1 pari al 100% dell'intero capitale sociale, come rappresentato nel prospetto che segue:

	HFS	Annullamento del valore della partecipazione	HFS	Ferrara TUA	Ferrara TUA POST FUSIONE
	Patrimonio Netto		Patrimonio Netto trasferito	Patrimonio Netto	Patrimonio Netto
	85.117.400,00	-2.700.000,00	82.417.400,00	2.700.000,00	85.117.400,00
Capitale sociale					
Riserva legale	1.572.485,22	-124.856,65	1.447.628,57	124.856,65	1.572.485,22
Riserva da rivalutazione della partecipazione FERRARA TUA	635.702,00	-635.702,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da rivalutazione delle altre partecipazioni	6.129.383,60		6.129.383,60	0,00	6.129.383,60
Altre riserve di utili	4.958.594,41	-1.224.815,71	3.733.778,70	1.860.517,71	5.594.296,41
Altre riserve di capitale	0,41		0,41		0,41
Utile (perdita) dell'esercizio	2.965.680,44	-95.641,29	2.870.039,15	95.641,29	2.965.680,44
PATRIMONIO NETTO	101.379.246,08	-4.781.015,65	96.598.230,43	4.781.015,65	101.379.246,08

A decorrere dalla data di effetto della fusione come sopra esposta, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del Codice civile, le assegnazioni delle azioni al Comune di Ferrara, sopra indicate, diverrà effettiva e rappresenterà la consistenza della compagine sociale di Ferrara TUA (**controllata – incorporante**).

Ai sensi dell'articolo 2501 ter comma 2 del Codice civile, si precisa che il concambio delle partecipazioni in capo al socio sopra rappresentato non darà luogo ad alcun conguaglio in denaro.

Per completezza informativa, si evidenzia che l'operazione qui progettata non prevede trattamenti di sorta in favore di soggetti terzi.

6. DATA DI DECORRENZA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SOCIETA' INCORPORATE

Stante quanto riportato al precedente 4.1, dove esplicitato che i valori qui considerati per ciascuna delle società partecipanti alla progettata operazione sono quelli riferiti alla data del 31 dicembre 2021, la decorrenza di quanto al presente titolo viene fino da ora fissata per il giorno 1° gennaio 2022.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA PROGETTATA FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

Gli effetti civilistici della fusione inversa per incorporazione qui progettata, si realizzeranno con l'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dal combinato disposto dall'articolo 2504-bis e 2504 del Codice civile (**Data di Efficacia della Fusione**). A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società HFS (**controllante – incorporata**) e procederà all'eliminazione dei crediti e debiti reciproci che si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del Codice Civile.

Fino da ora, completate le iscrizioni di cui sopra, viene prevista retrodatazione degli effetti contabili e fiscali a data anteriore.

Pertanto, le operazioni della società partecipante alla fusione che infine verrà incorporata (HFS quale **controllante – incorporata**) verranno imputate al bilancio della società incorporante (Ferrara TUA quale **controllata – incorporante**) con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Da quella data, decorrerà l'aggregazione degli utili o perdite delle società partecipanti alla fusione.

Quanto appena esposto, a valere sulle previsioni di cui:

- all'articolo 2501 ter, comma 1, punto 5 Codice Civile relativamente alla partecipazione agli utili;
- all'art. 2501 ter comma 1 punto 6 del Codice civile ai fini della retrodatazione degli effetti contabili;
- all'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ai fini della retrodatazione degli effetti fiscali.

8. VANTAGGI E/O TRATTAMENTI PARTICOLARI CONNESSI E/O CORRELATI ALLA PRESENTE OPERAZIONE

8.1 Vantaggi particolari in favore di particolari categorie di soci/azionisti delle società partecipanti alla fusione

Ai soci delle società partecipanti al presente progetto, non vengono attribuiti vantaggi particolari conseguenti alla qui prospettata fusione inversa per incorporazione, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 2501-ter, comma 1, punto 7 del Codice civile.

Per completezza, si precisa che in seno a ciascuna delle società partecipanti alla qui prospettata operazione, si dà atto che:

- Non vige alcun possessore di titoli diversi dalle azioni rappresentanti il capitale sociale;
- Non sono emessi titoli di debito di sorta ovvero titoli obbligazionari.

8.2 Trattamenti particolari in favore dei soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione

Per le finalità cui all'articolo 2501-ter, comma 1, punto 8) del Codice civile, il presente progetto non prevede vantaggi di sorta per alcuna delle categorie ivi previste.

9. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

Rispetto alla data in base alla quale sono state disposte le situazioni patrimoniali di riferimento per la disposizione del presente progetto di fusione (31 dicembre 2021), si sono verificati nel corso del 2022 e prima della predisposizione del presente progetto di fusione i seguenti eventi:

- cessione della partecipazione dell'1% del valore nominale 26.961,92 in Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) del Comune di Ferrara che ne ha trasferito la proprietà a HFS (**controllante – incorporata**): cessione avvenuta in data 8/06/2022 al prezzo di euro 47.752,30;
- impegno all'acquisto della quota di partecipazione del 22% del valore nominale di euro 44.000,00 del capitale sociale della società "Ferrara Expo srl" da parte di HFS (controllante – incorporata) per euro 44.000,00.

La situazione patrimoniale alla data del 31.12.2021 delle società Ferrara TUA (**controllata – incorporante**) e HFS allegata alla presente rappresenta tali eventi (**situazione patrimoniale rettificata**) anche nella considerazione che, pur trattandosi di fatti successivi alle situazioni patrimoniali di riferimento qui unite, i valori considerati al 31/12/2021 delle rispettive società mantengono la validità ed utilità e non ne vengono modificati significativamente.

Inoltre, si evidenziano, unicamente per informativa, i seguenti due ulteriori eventi avvenuti nel 2022 che non hanno influenzato in alcun modo la situazione patrimoniale rettificata di HFS (**controllata – incorporante**) e Ferrara TUA (**controllante – incorporante**) al 31/12/2021:

- Trasformazione di HFS da società a responsabilità limitata a società per azioni con il medesimo capitale sociale rappresentato ora da n. 85.117.400 azioni del valore nominale di euro 1 (uno): trasformazione avvenuta con deliberazione dei soci in data 23/06/2022 a ministero del dott. Francesco Leoni, notaio in Ferrara;
- Trasformazione di Ferrara TUA da società a responsabilità limitata a società per azioni con il medesimo capitale sociale rappresentato ora da n. 2.700.000 azioni del valore nominale di euro 1 (uno): trasformazione avvenuta con deliberazione dei soci in data 23/06/2022 a ministero del dott. Marco Leoni, notaio in Ferrara.

10. DIPENDENTI, BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI

10.1 Dipendenti

I contratti di lavoro dipendente proseguiranno in capo a Ferrara Tua (**controllante – incorporata**), senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile.

10.2 Beni immobili e mobili registrati

Il patrimonio della società HFS (**controllante – incorporata**), che per effetto della fusione per incorporazione viene trasferito in capo alla società Ferrara TUA (**controllante – incorporata**), è costituito anche da Beni immobili e mobili registrati, che saranno indicati nell'atto di fusione.

11. ALLEGATI

Gli allegati richiamati nel sommario, sono qui uniti e leggibili ai rispettivi riferimenti numerici.

- 11.1 statuto sociale della società incorporante: Ferrara Tua S.p.A.
- 11.2 statuto sociale vigente della società incorporate: Holding Ferrara Servizi S.p.A.
- 11.3 statuto della società risultante dalla fusione
- 11.4 bilanci di esercizio chiuso alla data del 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 e relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale della società incorporante: Ferrara Tua S.p.A.

- ommessane l'allegazione materiale in quanto già regolarmente depositati al registro delle imprese
ric. PRA/8583/2020/CFEAUTO del 12/5/2020; ric.PRA/11722/2021/CFEAUTO del 15/6/2021;
ric.PRA/13970/2022/CFEAUTO del 19/5/2022;
- 11.5 bilanci di esercizio chiuso alla data del 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 e relazione dei soggetti
cui compete l'amministrazione e la revisione legale della incorporata: Holding Ferrara Servizi S.p.A.
ommessane l'allegazione materiale in quanto già regolarmente depositati al registro delle imprese
ric. PRA/8622/2020/CFEAUTO del 13/5/2020; ric. PRA/11726/2021/CFEAUTO del 15/6/2021;
ric.PRA/13687/2022/CFEAUTO del 17/5/2022;
- 11.6 situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 rettificato della società Ferrara Tua S.p.A. e
Holding Ferrara Servizi S.p.A. (**situazione patrimoniale rettificata**).

Ferrara li 23/06/2022

Per il Consiglio di amministrazione di Holding Ferrara Servizi: il Presidente (_____)

L'amministratore unico di Ferrara TUA (_____)

Allegato 11.3 al progetto di fusione

STATUTO

ART.1

(Natura della Società)

1.1. È costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata "**Ferrara TUA spa**", indicata nel prosieguo come la "società".

1.2. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti statuiti per la configurazione ed il mantenimento del modello *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, la società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo dell'unico socio Comune di Ferrara.

1.3. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati.

ART. 2

(Sedi della Società)

2.1. La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese.

2.2. L'Organo di Amministrazione può aprire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici tecnici, amministrativi o di rappresentanza.

2.3. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3

(Durata della Società)

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e la stessa può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle forme di legge o da questa anticipatamente sciolta, con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice civile.

ART. 4

(Oggetto sociale)

4.1. La società opera come società *multiutilities* per la gestione diretta ed indiretta di servizi pubblici locali o d'interesse generale dell'ente locale unico socio.

4.2. La società ha per oggetto la gestione ed esecuzione di servizi per i cittadini, anche ad alto valore innovativo e tecnologico, tesi alla miglior fruizione dell'area urbana complessivamente intesa ed in particolare:

I) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi destinati al soddisfacimento di esigenze pubbliche, quali:

a) gestire il servizio "Verde Pubblico" concernente la manutenzione, realizzazione, progettazione e l'incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico degli Enti Pubblici territoriali soci, costituito da parchi, giardini, aree verdi attrezzate, aree dedicate all'attività sportiva ed alberi allocati anche a margine delle sedi stradali;

b) gestire il servizio di disinfezione, disinfestazione degli Enti Pubblici Territoriali Soci concernente la dezanarizzazione, derattizzazione e altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione dei Comuni Soci;

c) fornire consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi, anche per conto terzi, nel campo ambientale.

Le gestioni di cui al presente paragrafo I) possono essere esercitate, a seguito di affidamento diretto, per tutti i Comuni soci e, previa stipula di apposita convenzione, anche a favore di soggetti non soci, nei limiti previsti per le società in house.

II) la gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sosta e/o comunque connessi alla fruizione dell'area urbana complessivamente intesa, nel quadro delle finalità di interesse sociale e generale, consistenti nella razionalizzazione del traffico, nel miglioramento, per gli utenti, delle condizioni di circolazione e di stazionamento, anche in rapporto alla fruizione di spazi ed aree destinate a verde urbano che le Amministrazioni Pubbliche perseguiranno anche attraverso il Piano Urbano del Traffico, ed in particolare:

a) assumere in concessione i pubblici parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei nel territorio dei Comuni Soci o in altre aree esterne con relative opere di accesso ed impianti, ivi compresi sistemi di monitoraggio automatico sullo stato di occupazione delle aree e di informazione sullo stato della loro progressiva saturazione attraverso messaggi variabili;

b) realizzazione di opere ed impianti nel settore dello stazionamento dei veicoli, nonché alla loro gestione ed alla prestazione di servizi tecnici specializzati per i veicoli;

c) ideazione, realizzazione ed attuazione di sistemi tariffari per il pagamento della sosta con applicazioni informatiche e digitali o altri dispositivi idonei anche ad essere utilizzati dal trasporto pubblico o da altri servizi comunali;

d) predisposizione, realizzazione e manutenzione delle opere e dei lavori relativi alla segnaletica orizzontale e verticale;

e) adozione e gestione di sistemi specifici di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (biciclette, veicoli elettrici car-pooling, car-sharing, bike-sharing ecc.);

f) adozione ed esecuzione di sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana;

III) l'adozione e sviluppo di strategie, azioni e iniziative tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, al fine di favorire l'interazione fra le infrastrutture materiali ed immateriali della città, i cittadini

residenti, i turisti e le imprese, mediante applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, per il miglioramento della qualità della vita e il soddisfacimento delle esigenze in continua evoluzione dei cittadini-utenti.

IV) gestione diretta o indiretta di impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.

V) per fini di interesse generale, l'adozione e lo sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica volti alla promozione e valorizzazione del territorio comunale.

VI) per fini di interesse generale, l'adozione e sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica anche per conto di società partecipate che svolgono servizi pubblici locali.

VII) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi pubblici cimiteriali.

VIII) In particolare, la Società potrà gestire:

a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;

b) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;

d) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione, il ripristino, il restauro o la fornitura di manufatti cimiteriali quali tombe, cappelle, loculi, ossari, nicchie cinerarie, lapidi e cippi e altre sepolture, sia in forma diretta che indiretta, dentro e fuori il territorio di pertinenza dell'ente Pubblico Territoriale Socio;

e) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso cimiteriale;

f) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro di osservazione funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito ed obitorio;

g) il disbrigo delle pratiche amministrative relative e connesse alle autorizzazioni per l'attività funebre, comprese le affissioni degli annunci mortuari e, in ogni caso, le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate alla società in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, correlate ai servizi sopra richiamati;

4.3. Nell'interesse dell'unico Socio, la Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di farmacie, siano esse proprie o di titolarità del Comune di Ferrara, nel qual caso lo svolgimento del servizio avviene per conto del Comune stesso; può inoltre svolgere tale servizio per conto di altri Enti ed istituzioni che lo richiedono, sempre nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Tale attività comprendono:

a) la vendita e distribuzione di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, veterinari, preparati galenici, officinali e magistrali, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;

d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;

e) la promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale in favore di cittadini, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;

f) la promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari;

La società potrà, inoltre, estendere la propria attività ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli sopra elencati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gestione servizi socio-sanitari alla persona anche mediante nuove tecnologie quali: telesoccorso, telemedicina, servizi di prenotazione, ecc.;

- distribuzione di medicinali e prodotti parafarmaceutici a favore di cittadini utenti delle Residenze Sanitarie Assistite;

- fornitura a Paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;

- distribuzione di presidi sanitari per conto del SSN;

- fornitura di ulteriori servizi agli operatori, enti o istituzioni, imprese, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

4.4. La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta o indiretta, delle attività nel campo dei servizi pubblici a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica e votiva, nonché l'assunzione di servizi pubblici riferiti alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questi servizi pubblici complementari, presupposte o conseguenti.

4.5. La società, in quanto a totale partecipazione pubblica incedibile di esclusiva proprietà del Comune di Ferrara potrà anche:

a) acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci o delle loro società costituite originariamente costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e

iscrivere, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali nonché locandole o mettendole a disposizione di terzi;

b) detenere le proprietà dominicali di cui al punto che precede tramite partecipazioni in società anch'esse originariamente costituite o rispondenti ai requisiti nel periodo in cui era vigente l'art. 113, comma 13, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

c) gestire i diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse di cui ai punti che precedono;

4.6. La società può svolgere l'attività di gestione di spazi fieristici l'organizzazione di eventi fieristici, direttamente o indirettamente tramite la partecipazione azionaria in società, secondo quanto prevede la disciplina delle società a partecipazione pubblica e quella di settore, nonché:

a) promuovere, organizzare, realizzare e gestire manifestazioni ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative, quali, a titolo esemplificativo:

- (i) esposizioni,
- (ii) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume;
- (iii) rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d'arte in genere;
- (iv) esibizioni e gare sportive, professionistiche ed amatoriali.

L'attività svolta dalla Società potrà specificamente comprendere sia l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal punto di vista tecnico e commerciale, sia il reperimento e la gestione delle necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la direzione dell'attività di altri soggetti.

Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in proprio, sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, nazionale e internazionale.

4.7. La Società inoltre potrà, in via del tutto residuale, svolgere attività di natura immobiliare, purché tale attività sia finalizzata a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi programma, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo di ottimizzare e valorizzare esclusivamente i beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ente locale socio o a servizio dello stesso.

4.8. valorizzazione a fini turistici della Certosa Monumentale di Ferrara;

4.9. Costituiscono, oggetto sociale anche le seguenti prestazioni:

- singole prestazioni di servizi che abbiano attinenza all'attività principale;
- attività accessorie e/o complementari alla principale;
- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettuale, studi di fattibilità, direzione lavori, attinenti alle attività principali.

4.10. La società potrà svolgere, in base all'affidamento da parte del comune unico socio, altri servizi pubblici o servizi di interesse generale a carattere economico.

4.11. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni, nonché stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca pubblici e/o privati.

4.12. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate dalla Società con le modalità e forme ad essa applicabili, eventualmente anche a mezzo di Società da essa controllate o collegate. La Società ha quindi il potere di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo, connesso o accessorio al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza quando ritenuto economicamente vantaggioso e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Con le società partecipate la Società potrà instaurare rapporti di "service" per mettere in comune servizi ausiliari o di staff.

4.13. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società collegate, controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo.

4.14. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse che operino nel territorio nazionale, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

4.15. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità, perseguendo l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

4.16. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e, in particolare, promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

4.17. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato (diretto o indiretto tramite partecipazione azionaria) è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5

(Capitale sociale)

5.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro...¹, suddiviso in numero ... azioni del valore nominale di Euro 1 (uno virgola zero) cadauna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, di aziende o rami di aziende.

5.2. La quota di capitale pubblico posseduta dal Socio Comune di Ferrara non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

¹ L'entità del capitale sociale sarà indicato nello schema progetto di fusione al quale sarà allegato per farne parte integrante e sostanziale, il presente statuto che sarà quello della società risultante dalla fusione e che manterrà la denominazione Ferrara TUA.

Art. 6
(Obbligazioni)

6.1. La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. L'Assemblea straordinaria dei Soci con il rispetto delle condizioni prescritte dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

Art. 7
(Organi della Società)

7.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale
- e) il Revisore Unico.

7.2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.3. È fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art. 8
(Assemblea della Società)

8.1. Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio Unico; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società e pertanto è pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

8.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.3. L'Assemblea può essere convocata nel territorio del Comune di Ferrara. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. È necessario inoltre: (i) che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.4. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

8.5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

8.6. In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

8.7. Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

8.8. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

8.9. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza di o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.

8.10. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

8.11. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 9

(Funzionamento della assemblea della Società)

9.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

9.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

9.3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10

(Materie riservate alla Assemblea Ordinaria)

10.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci, l'assemblea ordinaria:

- a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, delibera motivatamente se la Società deve essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;
 - b) delibera la presa d'atto delle nomine e delle revoche che spettano, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., al Sindaco del Comune di Ferrara, unico socio segue:
 - b.1) dell'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;
 - b.2) degli amministratori, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione, e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vicepresidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;
 - b.3) del Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) nomina il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 27/01/2010 n. 39;
 - d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - e) autorizza il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente;
 - f) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
 - g) approva gli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.lgs. 175/2016;
 - h) controlla, con cadenza infra-annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
 - i) adotta ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività.
- 10.2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:
- a) trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Ferrara, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;
 - b) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti, su proposta dell'organo amministrativo
 - c) affitto o vendita di ramo d'azienda;
 - d) acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate;
 - e) svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dal socio, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;
 - f) il conflitto di interessi tra l'Organo Amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società;

- g) l'autorizzazione a operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- h) l'autorizzazione per operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previsti nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- i) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per attribuire deleghe di gestione al Presidente.

Art. 11

(Funzionamento della Assemblea Straordinaria)

11.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 12

(Organo Amministrativo)

12.1. L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e secondo delibera dall'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.lgs. 175/2016. È ammesso il rinnovo della carica di amministratore.

12.2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

In applicazione dell'art. 10, comma 1 lett. b.1) che precede, il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina – e alla revoca diretta anche in assenza di giusta causa – della totalità degli Amministratori in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

12.3. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

12.4. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.

12.5. Agli amministratori si applica l'art. 2382 cod. civ. relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza; la nomina dell'organo amministrativo dovrà altresì

avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 in tema di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso enti privati in controllo pubblico nonché del D.lgs. n. 175/2016 e successivi regolamenti e decreti ministeriali, per la parti applicabili.

12.6. La revoca di un amministratore può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Art. 13

(Delega di poteri e materie riservate)

13.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, un Direttore generale, precisandone i poteri. Al Direttore generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

13.3. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) proposta di budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;
- b) proposta dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016;
- c) decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;
- d) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- e) concessione di garanzie o assunzione di mutui;
- f) affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca nei limiti delle soglie di affidamento di cui al D.Lgs.50/2016 e della normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- g) partecipazione a gare;
- h) acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;
- i) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

m) approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e altri regolamenti interni;

o) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

Art. 14

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, anche in modalità audio-video conferenza, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

14.2. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

14.3. Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

14.4. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

14.5. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 15

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

15.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16

(Poteri)

16.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal

presente statuto riservate all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare il controllo analogo del Comune socio sulla società e sulle società da questa partecipate.

Art. 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

17.2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

17.3. Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

17.4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

17.5 È ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

Art. 18

(Compensi)

18.1. Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

18.2. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

18.3. Il compenso spettante all'organo amministrativo è deliberato dall'Assemblea. L'Assemblea, all'atto della nomina, può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi l'amministratore delegato e quelli investiti di particolari cariche.

Art. 19

(Collegio Sindacale)

19.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, e che nomina, tra gli effettivi, il Presidente.

19.2. In applicazione di quanto previsto all'art. 10, comma 1 lett. b.3) il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina e alla revoca diretta della totalità dei sindaci in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione. L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

19.3. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.

19.4. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.

19.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

19.6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20.1 che segue il Collegio sindacale esercita anche la funzione di revisore legale dei conti.

Art. 20

(Revisione legale dei conti)

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali. L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

20.2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 21

(Organismo di Vigilanza)

21.1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

21.2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

21.3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

21.4. La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione, così come la fissazione dei relativi compensi,

Art. 22

(Esercizio sociale)

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

(Esercizio sociale – Budget - Relazioni periodiche)

23.1 L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispose il budget di previsione per l'anno successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

23.2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società e delle società da questa partecipate;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile,
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

23.3. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

23.4. Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 24

(Bilancio di esercizio)

24.1. Il bilancio di esercizio - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredato con una relazione sul governo societario - è redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.2. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 175/2016.

24.3. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso al socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione

24.4. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

24.5. Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

Art. 25

(Controllo analogo)

25.1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità e di efficacia.

25.2. La società è assoggettata ad un controllo del socio analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

25.3. Il controllo analogo del Comune socio, di cui al comma precedente, si esplica attraverso le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

A tale fine, è previsto quanto segue:

a) forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sugli organi, potere di designazione per la nomina dell'Organo Amministrativo ovvero proposta di revoca dello stesso o di singoli componenti;

a.2 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.2.1 controllo preventivo: viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dal socio il Budget.

a.2.2 controllo concomitante: vengono predisposte relazioni periodiche quando richieste dal Comune socio;

a.2.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo e della Relazione sul governo societario;

a.3 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.3.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo al socio che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel budget di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente.

a.3.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs. 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 19 del D.Lgs 175/2016 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dall'ente locale Socio in materia di strategia e politiche aziendali:

a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche che sono rimesse alla decisione del socio;

a.4.2 attraverso il budget di previsione che declina gli indirizzi dei Soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs. 267/2000;

b) definizione da parte del socio in ordine alla definizione dei disciplinari per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale e del presente statuto, che prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dal Socio, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

25.4. In ogni caso il controllo analogo in capo al Comune di Ferrara sulla Società in house sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni previste nel tempo dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

Art. 26

(Trasmissione di atti ai soci)

26.1. L'organo amministrativo trasmette al socio, precedentemente alla data di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

26.2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

Art. 27

(Scioglimento e liquidazione)

27.1. L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del Codice civile.

Art. 28

(Rinvio alle norme di legge)

28.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Ferrara 23/06/2022

11.6 situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 rettificato della società Ferrara Tua S.p.A. e Holding Ferrara Servizi S.p.A. (situazione patrimoniale rettificata)

	Holding Ferrara Servizi Srl trasformata in S.p.A.			Ferrara Tua Srl trasformata in S.p.A.	Aggregato Ferrara Tua - HFS	Scritture di rettifica fusione	Ferrara Tua S.p.A post fusione
	31/12/2021	Rettifiche per acquisto quota Ferrara Tua dal Comune di Ferrara, Acquisto partecipazione in Fiere Expo e Trasformazione in HFS in S.p.A.	Situazione patrimoniale Holding Ferrara Servizi rettificata oggetto di fusione	31/12/2021	31/12/2021 post rettifiche		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
IMMATERIALI	25.734,60		25.734,60	3.436.413,86	3.462.148,46		3.462.148,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
MATERIALI	8.074.539,33		8.074.539,33	2.710.359,38	10.784.898,71		10.784.898,71
<i>Partecipazione in imprese controllate: FERRARA TUA SRL</i>	<i>4.733.263,35</i>	<i>47.752,30</i>	<i>4.781.015,65</i>		<i>4.781.015,65</i>	<i>-</i>	<i>4.781.015,65</i>
<i>Partecipazioni in altre imprese controllate</i>	<i>37.669.508,62</i>		<i>37.669.508,62</i>		<i>37.669.508,62</i>		<i>37.669.508,62</i>
<i>Partecipazioni in imprese collegate</i>	<i>3.583.538,26</i>	<i>44.000,00</i>	<i>3.627.538,26</i>		<i>3.627.538,26</i>		<i>3.627.538,26</i>
<i>Partecipazioni in altre imprese</i>	<i>49.189.962,60</i>		<i>49.189.962,60</i>		<i>49.189.962,60</i>		<i>49.189.962,60</i>
Totale partecipazioni	95.176.272,83		95.268.025,13	0,00	95.268.025,13		90.487.009,48
<i>Crediti (immob. finanziarie) verso imprese controllate - FERRARA TUA SRL</i>	<i>502.500,00</i>		<i>502.500,00</i>		<i>502.500,00</i>		<i>502.500,00</i>
<i>Crediti (immob. finanziarie) verso imprese controllate</i>	<i>703.500,00</i>		<i>703.500,00</i>		<i>703.500,00</i>		<i>703.500,00</i>
TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso imprese controllate	1.206.000,00		1.206.000,00		1.206.000,00		1.206.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	96.382.272,83		96.474.025,13	0,00	96.474.025,13		91.693.009,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	104.482.546,76		104.482.546,76	6.146.773,24	110.721.072,30		105.940.056,65
TOTALE RIMANENZE	0,00		0,00	729.366,99	729.366,99		729.366,99
CREDITI VS CLIENTI	0,00		0,00	418.993,79	418.993,79		418.993,79
<i>Crediti verso imprese controllate FERRARA TUA SRL</i>	<i>164.184,00</i>		<i>164.184,00</i>		<i>164.184,00</i>		<i>164.184,00</i>
<i>Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>180.927,19</i>		<i>180.927,19</i>		<i>180.927,19</i>		<i>180.927,19</i>
Totale crediti verso imprese controllate	345.111,19		345.111,19	0,00	345.111,19		345.111,19
<i>Crediti verso controllanti entro esercizio successivo</i>				<i>1.515.351,37</i>	<i>1.515.351,37</i>		<i>1.515.351,37</i>
<i>Crediti verso controllanti oltre esercizio successivo</i>				<i>13.238,50</i>	<i>13.238,50</i>		<i>13.238,50</i>
Totale crediti verso imprese controllanti	77.837,43		77.837,43	1.528.589,87	1.606.427,30		1.606.427,30
TOTALE Imprese sottoposte al controllo di controllo di controllanti				176.221,49	176.221,49		176.221,49
Totale Crediti tributari	16.637,78		16.637,78	12.669,83	29.307,61		29.307,61
Imposte anticipate	4.454,00		4.454,00	206.414,83	210.868,83		210.868,83
Totale Crediti verso altri	56,48		56,48	5.310,87	5.367,35		5.367,35
TOTALE CREDITI	444.096,88		444.096,88	2.348.200,68	2.792.297,56		2.792.297,56
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.784.272,87	- 91.752,30	2.692.520,57	1.186.061,60	3.878.582,17		3.878.582,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.228.369,75		3.136.617,45	4.263.629,27	7.400.246,72		7.400.246,72
RATEI E RISCONTI	15.500,03		15.500,03	36.479,00	51.979,03		51.979,03
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	107.726.416,54		107.726.416,54	10.446.881,51	118.173.298,05		113.392.282,40

11.6 situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 rettificato della società Ferrara Tua S.p.A. e Holding Ferrara Servizi S.p.A. (situazione patrimoniale rettificata)

	Holding Ferrara Servizi Srl trasformata in S.p.A.			Ferrara Tua Srl trasformata in S.p.A.	Aggregato Ferrara Tua - HFS	Scritture di rettifica fusione	Ferrara Tua S.p.A post fusione
	31/12/2021	Rettifiche per acquisto quota Ferrara Tua dal Comune di Ferrara, Acquisto partecipazione in Fiere Expo e Trasformazione in HFS in S.p.A.	Situazione patrimoniale Holding Ferrara Servizi rettificata oggetto di fusione	31/12/2021	31/12/2021 post rettifiche		31/12/2021
Capitale sociale	85.117.400,41	- 0,41	85.117.400,00	2.700.000,00	87.817.400,00	-2.700.000,00	85.117.400,00
Riserva legale	1.572.485,22		1.572.485,22	124.856,65	1.697.341,87	-124.856,65	1.572.485,22
<i>Riserva da rivalutazione della partecipazione FERRARA TUA</i>	<i>635.702,00</i>		<i>635.702,00</i>		<i>635.702,00</i>	-635.702,00	<i>0,00</i>
<i>Riserva da rivalutazione delle altre partecipazioni</i>	<i>6.129.383,60</i>		<i>6.129.383,60</i>		<i>6.129.383,60</i>		<i>6.129.383,60</i>
<i>Altre riserve di utili</i>	<i>4.958.594,41</i>		<i>4.958.594,41</i>	<i>1.860.517,71</i>	<i>6.819.112,12</i>	-1.224.815,71	<i>5.594.296,41</i>
<i>Altre riserve di capitale da trasformazione</i>		0,41	0,41		0,41		0,41
TOTALE Altre riserve:	11.723.680,01		11.723.680,42	1.860.517,71	13.584.198,13		11.723.680,42
Utile (perdita) dell' esercizio	2.965.680,44		2.965.680,44	95.641,29	3.061.321,73	-95.641,29	2.965.680,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.379.246,08		101.379.246,08	4.781.015,65	106.160.261,73		101.379.246,08
			0				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	132.243,00		132.243,00	575.000,00	707.243,00		707.243,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	34.317,89		34.317,89	804.549,83	838.867,72		838.867,72
TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0,00		0,00	502.500,00	502.500,00		502.500,00
TOTALE Debiti verso banche	5.822.558,99		5.822.558,99	722.713,67	6.545.272,66		6.545.272,66
TOTALE Acconti	0,00		0,00	245,90	245,90		245,90
TOTALE Debiti verso fornitori	56.641,92		56.641,92	1.376.427,89	1.433.069,81		1.433.069,81
<i>Debiti verso imprese controllate:</i>							
<i>FERRARA TUA SRL</i>	<i>96.447,14</i>		<i>96.447,14</i>	<i>0,00</i>	<i>96.447,14</i>		<i>96.447,14</i>
<i>Debiti verso altre imprese controllate</i>	<i>96.123,58</i>		<i>96.123,58</i>	<i>0,00</i>	<i>96.123,58</i>		<i>96.123,58</i>
TOTALE Debiti verso imprese controllate	192.570,72		192.570,72	0,00	192.570,72		192.570,72
TOTALE Debiti verso controllanti	0,00		0,00	267.174,41	267.174,41		267.174,41
TOTALE Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllanti	0,00		0,00	46.957,81	46.957,81		46.957,81
TOTALE Debiti tributari	51.569,68		51.569,68	210.219,36	261.789,04		261.789,04
TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicure	15.311,78		15.311,78	99.769,26	115.081,04		115.081,04
TOTALE Altri debiti	41.078,96		41.078,96	489.599,81	530.678,77		530.678,77
TOTALE DEBITI	6.179.732,05		6.179.732,05	3.715.608,11	9.895.340,16		9.895.340,16
RATEI E RISCONTI	877,52		877,52	570.707,92	571.585,44		571.585,44
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	107.726.416,54		107.726.416,54	10.446.881,51	118.173.298,05		113.392.282,40

Il percorso per attuare la multiutility

Indice

Premessa.....	3
La fusione inversa di HFS in TUA.....	4
<i>Introduzione.....</i>	4
<i>La fusione nel Codice civile.....</i>	5
<i>La fusione inversa.....</i>	6
<i>La fusione nel Tuspp.....</i>	7
<i>La trasformazione da srl in spa per la multiutility.....</i>	8
L'oggetto delle Multiutility	9
<i>L'oggetto sociale per la gestione diretta o indiretta di attività.....</i>	9
<i>L'evoluzione della nozione di "oggetto esclusivo" nella multiutility in house.....</i>	10
<i>Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della multiutility.....</i>	12
La situazione patrimoniale aggregata di HFS e TUA alla data di riferimento della fusione (1/1/2022).....	16
Il conto economico prospettico dell'esercizio 2022 di HFS e TUA.....	17
Analisi retrospettiva sull'andamento di HFS e TUA.....	18
<i>TUA - Esame degli indici e dei margini significativi</i>	18
<i>HFS - Esame degli indici e dei margini significativi.....</i>	19

Premessa

Con la delibera di consiglio comunale del 30/05/2022 atto Prot. Gen. 62097/2022 si è dato atto che l'amministrazione comunale nella *“Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 delle società partecipate – ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, al 31 dicembre 2020 ed individuazione di misure di razionalizzazione”* ha stabilito per Holding Ferrara Servizi srl (**HFS**) che *“Nel corso del 2022, l'Amministrazione Comunale proseguirà l'analisi sull'assetto della società e della governance delle società partecipate, rivedendo il ruolo ricoperto dalla società Holding Ferrara Servizi Srl, mettendo in campo anche ipotesi di modelli societari di gestione dei servizi pubblici e strumentali in un'ottica di multiutilities.”*

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2022 si è completata l'analisi per la Revisione della *Governance* dei Servizi Pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility in house per lo svolgimento di servizi pubblici e/o di interesse generale in via diretta o indiretta, che coinvolge in prima battuta la revisione della *“mission”* di HFS nonché Ferrara Tua.

Il presente documento si concentra sul percorso di attuazione della multiutility attraverso la fusione inversa per incorporazione di HFS in TUA

Alcune definizioni

HFS = società Holding Ferrara Servizi

TUA = società Ferrara TUA

Il Comune = il Comune di Ferrara

L'unico socio, diretto ed indiretto = il Comune di Ferrara socio rispettivamente di HFS (socio diretto) e TUA (socio indiretto tramite HFS)

Tuspp = Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs. 19/08/2016 n. 175.

Codice = il codice dei contratti pubblici – d.lgs.18/04/2016 n. 50

La fusione inversa di HFS in TUA

Introduzione

L'operazione di attuazione della multiutility avviene tramite una fusione e di seguito si tracciano le caratteristiche di tale istituto previsto nel libro V – Delle società - del Codice Civile, nonché le particolarità della fusione inversa e come tale istituto si pone nella disciplina delle società a partecipazione pubblica “Tuspp”.

A tale ultimo riguardo va considerato che all'art. 1, comma 3, del Tuspp viene enunciato il canone interpretativo generale della disciplina delle società a partecipazione pubblica, vale dire: *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.”*

La fusione nel Codice civile

La fusione (a differenza della concentrazione di imprese attuata attraverso il controllo, che non porta alla scomparsa di un soggetto dall'ordinamento, fenomeno pure diffuso nel settore dei servizi pubblici locali) realizza, secondo diffusa dottrina e prevalente giurisprudenza, una vicenda estintivo - costitutiva che comporta una successione universale (a titolo particolare per alcuno della società risultante dalla fusione (nella specie l'incorporante) in tutti i rapporti trasmissibili. Secondo la più larga parte della dottrina, ma con minor seguito giurisprudenziale, l'essenza del fenomeno, invece, starebbe nella concentrazione di due o più organismi produttivi (la «compenetrazione in un'unica organizzazione sociale di due organizzazioni») allo scopo di continuare l'attività produttiva in forma unitaria, sicché la fusione determinerebbe una modificazione dell'atto costitutivo delle società coinvolte.

Si deve concludere pertanto che l'operazione di fusione, nelle sue diverse forme, non determina soluzione nella continuità del rapporto di affidamento di servizio pubblico, in capo alla società incorporante o società risultante dalla fusione.

Quindi con la fusione, secondo la più autorevole dottrina, realizza un fenomeno successorio a titolo universale¹ ovvero “*un'integrazione reciproca*” dei singoli rapporti di partecipazione senza la costituzione di un nuovo contratto di società e quindi non è prevedibile alcun trasferimento della partecipazione di socio.²

¹ Santagata “*Fusione di società*” Napoli 1964 pagg. 107 e ss

² F. Galgano “*Il nuovo diritto societario*” Tomo Primo Vol. XXIX in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia - Cedam 2006 pag.1007

La fusione inversa

La fusione inversa non ha specifica disposizione normativa all'interno del Codice civile che la contempli e la sintesi di tale istituto è tratteggiato nel Principio contabile n. 14 dell'Organismo Italiano di Contabilità "Fusione e scissione" che sull'argomento riferisce:

“La fusione inversa è una forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante. Le ipotesi di maggiore interesse sono quelle in cui la partecipante esercita il controllo sulla partecipata. In tale ambito, si possono verificare tre casi:

a) società controllante-incorporata che detiene il 100% della società controllata incorporante. È questa l'ipotesi principale di fusione inversa (detta anche fusione "rovesciata"). In questa ipotesi poi, si può configurare una situazione in cui la controllante-incorporata è una holding di partecipazioni che ha nel suo attivo unicamente la partecipazione totalitaria nella società controllata incorporante;

b) società controllante-incorporata che detiene una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante;

c) società controllante-incorporata che possiede una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante (art. 2359, 1° comma, n. 2 Cod. Civ.). Quest'ultimo caso non viene trattato nel presente documento.

La fusione inversa ha la medesima disciplina giuridica della fusione diretta, incluse le disposizioni previste dall'art. 2504-bis del Codice Civile. Essa, tuttavia, presenta alcuni problemi peculiari (specie in tema di utilizzo delle azioni della controllata-incorporante possedute dalla controllante/incorporata e di valutazione delle attività e passività della controllata-incorporante).

Le ragioni economiche per cui due società possono voler procedere ad una fusione inversa possono essere varie: di solito si tratta dell'ottenimento di risparmi di natura economica, se per esempio alla società controllata facciano capo rapporti giuridici o beni la cui trasferibilità risulti onerosa, difficoltosa o impossibile; oppure se la controllata goda di un particolare status o la gestione operativa sia accentrata su di essa. La fusione inversa potrebbe consentire quindi di ottenere benefici in termini di adempimenti contabili ed amministrativi, quali ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali.””

La fusione nel Tuspp

Il Tuspp non contiene una disciplina specifica ed autonoma delle operazioni straordinarie delle società a partecipazione pubblica fra le quali fare rientrare la fusione e pertanto varranno le regole previste dal libro V del Codice Civile.

Tuttavia la fusione viene espressamente menzionata come modalità di attuazione del processo di razionalizzazione previsto dall'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) ove al comma 1 del Tuspp si recita: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*

È dunque un mezzo che lo stesso legislatore prevede per dare attuazione alle azioni dei piani di razionalizzazione delle società pubbliche, che le Pubbliche Amministrazioni socie possono intraprendere, così avvenuto per il Comune di Ferrara che ha coerentemente intrapreso per dare corso a quanto previsto nel proprio piano di razionalizzazione approvato con la delibera di Consiglio Comunale con atto del 20/12/2021. Delibera quest'ultima, si ricorda, nella quale è stato previsto di esaminare *“anche ipotesi di modelli societari di gestione dei servizi pubblici e strumentali in un'ottica di multiutilities”*.

Peraltro, la già menzionata delibera di Consiglio Comunale del 30/05/2022 atto Prot. Gen. 62097/2022 ha avuto modo di osservare che la fusione come mezzo aggregativo di società a partecipazioni pubbliche risulta conforme:

- alla prescrizione dell'art. 20 comma 2 lett. e) del Tuspp che impone alle pubbliche amministrazioni di rilevare la *“necessità di aggregazioni di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4”* del Tuspp, con la eliminazione della società Holding Ferrara Servizi;
- alla prescrizione dell'art. 20 comma 2 lett. f) che impone alle pubbliche amministrazioni socie di rilevare la *“necessità di contenimento di costi di funzionamento”*;
- alla riduzione della *“catena di controllo”* del Comune di Ferrara, sulla gestione dei servizi pubblici locali con la eliminazione di una società holding finalizzata solo alla gestione delle partecipazioni e con costi finalizzati solo a tale attività;

La fusione non è menzionata all'art. 7 ultimo comma del Tuspp laddove viene espressamente richiesta la delibera autorizzatoria di consiglio comunale con le motivazioni di cui all'art. 5 comma 1 sempre del Tuspp³.

³ Art. 5 comma 1 del Tuspp: *“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

La trasformazione da srl in spa per la multiutility

La società per azioni (spa), nel Codice civile, è una società con una governance più strutturata e nel Tuspp ha un sistema di controllo interno più efficace, infatti l'art. 3 del Tuspp recita *"Nelle spa a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può [mai] essere affidata al collegio sindacale"*.

Il tema dei controlli è stato un altro motivo di revisione dello statuto, prendendo le distanze da quello originario di HFS, in quanto è stato attenzionato e quindi meglio organizzato la *governance* del:

- a) *controllo c.d. interno*: con la previsione del collegio sindacale (art. 19 dello statuto), art. 20 revisore legale dei conti (art. 20 dello statuto); organo di vigilanza ex art. legge 231/2001 (art. 21 dello statuto) nonché procedure specifiche di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 del Tuspp che integrano gli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 del cod. civ.;
- b) *controllo analogo* ex art. 2 comma 1 lett. c) del Tuspp secondo le previsioni ed i protocolli previsti dall'art. 25 dello statuto.

E soprattutto riducendo la catena di comando con una gestione diretta, come nei casi dei servizi pubblici già svolti da Ferrara Tua.

L'oggetto delle Multiutility

Il Tuspp si caratterizza per una nuova nozione di esclusività dell'oggetto sociale delle società a partecipazione pubblica ed in particolare delle società in house ex art. 4 comma 4 del Tuspp.⁴

La dottrina sul punto introduce come segue l'argomento che sarà successivamente trattato nello specifico per affrontare l'oggetto della multiutility.

*“Sarà opportuno precisare però che il superiore principio di esclusività non si traduce altresì nel divieto di un oggetto plurimo. La possibilità che l'atto costitutivo della società possa prevedere lo svolgimento di più attività è questione di non poco momento. non vi è un espresso divieto generale ed anzi il testo di legge, riferendosi allo svolgimento delle attività, lascia presagire la facoltà di programmare un oggetto plurimo. Sul piano degli interessi rilevanti, d'altronde, non vi sarebbe ragione di trasformare il principio di esclusività riferito alle tipologie di attività in astratto esercitabili da una società partecipata nel vincolo di esercitare una sola delle già menzionate attività (principio della esclusività dell'oggetto sociale)”*⁵

L'oggetto sociale per la gestione diretta o indiretta di attività

L'oggetto dello statuto della società multiutility rinveniente dal processo di fusione inversa contempla un oggetto che prevede le singole attività di pubblico servizio o di servizi di interesse generale che possono essere esercitata direttamente ovvero indirettamente tramite società controllate.

Affinché l'oggetto della società multiutility sia coerente con i principi del codice civile è necessario che tutta la gamma della attività che si intendono gestire in via diretta o in via indiretta sia prevista nell'oggetto sociale al fine di escludere la violazione dell'art. 2361 secondo comma, cod. civ., che prevede: *“L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.”* Esponendo l'amministratore della società che compie un atto fuori dall'oggetto sociale alla responsabilità per i danni causati qualora intervenga su partecipazioni la cui attività non si sia prevista anche nell'oggetto della controllante.⁶

⁴ Art. 4 comma 4 del Tuspp: “4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Art. 4 comma 4 del Tuspp: “2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

(...)

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

⁵ V. Donativi, “Le società a partecipazione pubblica” Milano 2016 pag. 49

⁶ Tribunale L'Aquila - Decreto 10 novembre 1999 - Pres. Villani - Rel. Ferrari - Euro Pali s.r.l. (Artt. 2359, 2361 codice civile) - Società di capitali - Holding - Oggetto sociale - Diversità dall'oggetto della partecipata - Omologazione - Rigetto

L'evoluzione della nozione di “oggetto esclusivo” nella multiutility in house

Nel campo delle società a partecipazione pubblica la esclusività dall'oggetto sociale affonda le sue origini nell'art. 13 del c.d. decreto Bersani. Infatti, proprio il secondo comma dell'art. 13 di detto decreto disponeva che *“le società di cui al comma uno sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma uno”*.

La nozione e soprattutto la funzione dell'”oggetto sociale esclusivo” sono state ampiamente approfondite durante la vigenza del predetto art. 13. Nel 2008 la Corte Costituzionale (n. 326/2008), ritenendo non contrarie alla Costituzione le disposizioni contenute nel citato art. 13 aveva stabilito: *“Alla luce di quanto esposto, risulta pertanto come sia stata disciplinata una peculiare tipologia societaria caratterizzata dal fatto che essa, in ragione dell'esclusività dell'oggetto sociale, possa svolgere attività soltanto a favore dell'ente”*. (Cfr. anche parere Cons. Stato Adunanza Commissione speciale del 16/03/2016 – numero Affare 00438/2016 – reso sul decreto portante il Tuspp.). In linea con la pronuncia della Corte Costituzionale si registrano anche le sentenze del massimo Giudice amministrativo⁷: *“Trattandosi di valutare un requisito di capacità piuttosto che di oggetto sociale, infatti, va rammentato che non è lo statuto a stabilire la latitudine della legittimazione alle gare pubbliche di una persona giuridica, ma la sua effettiva configurazione correlata alle previsioni di legge. La disposizione dell'art. 13, comma 2, secondo cui le società non ammesse alle gare sono quelle che hanno “oggetto sociale esclusivo”, non significa che le società multiutilities siano automaticamente escluse dal divieto in questione [e che dunque siano legittimate a partecipare a gare indette da terze amministrazioni]; la locuzione va infatti riferita non alle attività nominalmente enunciate nell'oggetto sociale, ma all'effettivo rapporto instaurato con gli enti locali di riferimento: tale rapporto, se esclusivo, viene oggettivamente a ridurre l'ambito delle attività e non consente proiezioni extra ambito; anche le società di tal tipo, se integralmente partecipate da enti locali, essendo qualificabili come società strumentali, debbono rivolgere la propria attività in via esclusiva a favore di tali enti, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto ad escludere dalle procedure ad evidenza pubblica le società, che possano considerarsi una derivazione, o una longa manus, dell'ente o degli enti pubblici controllanti, dato il rapporto di strumentalità fra le attività delle imprese in questione e le esigenze di interesse generale che detti enti sono tenuti a soddisfare (Cons. St. sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022)”*.

Quindi oggetto sociale e attività si pongono su due piani differenti: l'oggetto sociale identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle attività che la società svolge o può potenzialmente svolgere; così come verrà chiarito con l'emanazione del Tuspp.

L'oggetto sociale esclusivo deve determinare la relazione funzionale esclusiva ed effettiva con i soci committenti *in house*. Si conferma dunque che la *“ratio”*, che il legislatore attribuisce alla funzione dell'oggetto sociale, non è quella di enumerare o individuare l'articolazione delle attività ma bensì il predetto nesso di esclusività nell'esercizio delle attività verso il socio. Essa va dunque ricondotta alla funzione pro-concorrenziale – che aveva dato luogo all'emanazione dell'art. 13 del Bersani – vale dire limitare lo spettro d'azione della società, che ha ricevuto affidamenti diretti, ad assumere compiti

⁷ Cfr. Cds Consiglio di Stato Sez. VI del 8.5.2014 e Cons. St. sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022

anche per altri soggetti diversi dai propri soci committenti in house, di modo che si potesse alterare il gioco della concorrenza attraverso forme più o meno trasparenti di *cross subsidy* fra attività in affidamento diretto e quelle a mercato. Si deve concludere che l'”*esclusività dell'oggetto sociale*” attiene al rapporto con il socio committente in house e quindi non ha neppure la scopo di circoscrivere le modalità – anche di natura operativa – con cui le attività vengono svolte.⁸

La funzione dell'oggetto sociale esclusivo, come sopra descritto, trova ora chiara esplicitazione nell'art. 4 comma 4 del Tuspp ove, si ricorda, viene stabilito che: “*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*”

Le attività di cui alle “*lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2*” dell'art. 4 possono essere gestite dalla società *in house* congiuntamente fra loro, senza limitazione temporale o quantitativa. Pertanto, possono essere esercitate singolarmente o unitamente, in misura prevalente talune rispetto alle altre. Nel Tuspp viene meglio definito invece, tramite il richiamo espresso all'art.16 del medesimo compendio normativo, il limite della attività ammesse a favore di terzi non soci (inferiore al 20% del fatturato) e meglio esplicitando il temperamento della disciplina dell'attività *extra moenia* delle società in house, così come richiede l'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici.

⁸ Tale finalità è invece riconducibile alla disciplina del libro V del Codice civile.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della multiutility

Occorre considerare che fra i motivi che hanno indotto a preferire il modello multiutilities vi è la presa d'atto che Holding Ferrara Servizi non era più perfettamente in linea con le richieste previste dal predetto Tuspp, che ammetteva le società di detenzione e gestione delle partecipazioni comunali ma non per limitarsi alla gestione del mero incasso dei dividendi delle partecipate e di fatto esercitando una gestione della sola finanza di gruppo, senza alcuna specifica funzione operativa di vigilanza, programmazione controllo per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale. In questo contesto i costi di gestione dei HFS sono apparsi nel tempo non più coerenti con il mantenimento di una società che si limitava ad unica funzione di mera finanza. Anche per i suddetti motivi si è ritenuto non solo non più conforme il modello holding ex art. 4 comma 5 del Tuspp ma altresì considerare lo stesso meno efficiente ed efficace per la *governance* delle società a partecipazione pubblica nonché economicamente meno vantaggioso perché più oneroso.

Le attività che la multiutility svolgerà in via diretta o indiretta

La società multiutility tramite la fusione inversa per incorporazione di HFS manterrebbe la gestione in via diretta:

- dei servizi cimiteriali e della camera mortuaria del Comune: Tali servizi sono qualificabili come servizi pubblici, si v. *ex multis*: Cons. Stato sez. II, 12 aprile 2021, n. 2946; Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2280;
- del *servizio di disinfezione ambientale*: servizio del tutto marginale: Si tratta di un servizio c.d. strumentale riconducibile alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016;
- del verde pubblico; Si v. con riguardo alla riconducibilità della gestione del verde pubblico alla nozione di servizio pubblico locale: Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006 n. 7369; Ministero dell'Ambiente, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, deliberazione 16 marzo 2015, n. 6;
- dei servizi inerenti i parcheggi e la sosta. Anche tali servizi sono qualificati come servizi pubblici, si v.: Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5803; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 giugno 2019, n.1388.

Si consideri che le attività finora svolte dalla società Ferrara Tua risultano qualificabili alla stregua di servizi di interesse economico generale, che, in seguito alla fusione per incorporazione, saranno svolte dalla società che scaturirà da detta operazione straordinaria, quest'ultima, dismesse le vesti di società holding, verrà riconfigurata alla stregua di una società multiutility.

Le attività in gestione in via indiretta tramite società.

I. Si deve ricordare che la multiutility opera *per la gestione diretta ed indiretta di servizi pubblici locali o d'interesse generale dell'ente locale unico socio*.

L'oggetto sociale dello statuto revisionato dispone che *La società, in quanto a totale partecipazione pubblica incedibile di esclusiva proprietà del Comune di Ferrara* e pertanto non può essere oggetto di ingresso non solo di privati ma anche di altri enti pubblici e così limitando la propria attività verso l'esecuzione dei compiti che gli assegna solo il Comune di Ferrara.

In particolare l'oggetto prevede che la società *potrà, in via del tutto residuale, svolgere attività di natura immobiliare, purché tale attività sia finalizzata a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi programma, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la*

ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo di ottimizzare e valorizzare esclusivamente i beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ente locale socio o a servizio dello stesso.

Si tratta di un'attività finalizzata a funzioni pubbliche e di interesse generale per conto esclusivo del Comune di Ferrara ed espressamente al di fuori della logica di “realizzare un investimento secondo criteri propri di un operatore di mercato”, come consentirebbe l'art. 4 comma 3 del Tuspp – condizionato tuttavia ad un oggetto esclusivo a tale fine – e ciò proprio al fine di evitare l'assunzione di alcun rischio di impresa da parte di società che svolge altri servizi.

La multiutility, dunque, non può compiere operazioni immobiliari come un normale operatore di mercato. Di fatto si fa riferimento con detta previsione alla possibilità di detenere la proprietà di beni immobili strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e/o servizi di interesse generale dell'ente locale.

II. La Legge Regione Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 4 “*Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica, abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)* prevede, in particolare l'art. 4 (*Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni*) quanto segue:

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

b) alle agenzie di viaggio e turismo;

c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale n. 13 del 2015.

6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico).”

Pertanto, la valorizzazione e promo commercializzazione del territorio, nell'ottica della Legge Regione Emilia-Romagna, ricade nella previsione dell'art. 112 del Tuel (d.lgs. 267/2000) che recita: “*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici*

che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."

III. La partecipazione in società che svolgono attività fieristiche. L'art. 4 comma 7 Tuspp dispone: *"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché' la produzione di energia da fonti rinnovabili."* Sul punto il giudice amministrativo rileva che *"l'art. 4 comma 7 d.lgs. 175/2016 nel consentire alle società a partecipazione pubblica di gestire spazi fieristici e di organizzare eventi fieristici, necessariamente ammetta anche l'esercizio delle attività a queste intimamente connesse e complementari, (...).* (Tar Emilia-Romagna sez. I 28/12/2020 n. 858);

IV. I riferimenti dell'oggetto sociale alla detenibilità di reti, impianti e dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e delle partecipazioni in società previste dall'art. 113 comma 13 del Tuel vanno letti alla luce della interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale 25/09/2003 n. 320. Tale pronuncia è stata resa su ricorso promosso in via principale ex art. 127 Cost. dal Governo contro le norme della legge reg. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 disciplinanti la costituzione, a livello di ambito territoriale ottimale, di *"società degli assets"* ai sensi dell'art. 113, comma 13 del Tuel mediante conferimento alle medesime, da parte degli enti locali partecipanti, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato. La Corte costituzionale ha ritenuto tali norme eccedenti la potestà legislativa regionale – e perciò incostituzionali – perché nella materia di legislazione statale esclusiva dell'*"ordinamento civile"* (alla quale è ascrivibile la tematica del diritto di proprietà, anche pubblica), le leggi regionali sono legittimate ad intervenire solo in stretta attuazione di specifiche normative statali. Nella specie, la normativa statale – ad avviso della Corte costituzionale – manca, perché l'art. 113, comma 13 del t.u.e.l. non è più applicabile dal momento dell'entrata in vigore dell'art. 143, comma 1 del d.lgs. 6 aprile 2006, n. 152, per il servizio idrico integrato⁹, e dal momento dell'entrata in vigore dell'art. 23-bis, comma 5 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., per gli altri servizi pubblici cui quest'ultima norma si applicava. Le disposizioni legislative ora citate, sancendo il principio della proprietà pubblica delle reti, hanno infatti determinato – ad avviso della Corte costituzionale – l'abrogazione implicita per incompatibilità della previsione dell'art. 113, comma 13 del t.u.e.l., che invece consentiva la cessione della proprietà delle reti a soggetti privatistici (seppure a capitale pubblico necessariamente totalitario) quali sono le società degli assets. Così, l'art. 113, comma 13 del t.u.e.l. non è stato privato di effetti *ab origine* – come avviene in caso di declaratoria di incostituzionalità – ma ha semplicemente cessato di produrre ulteriori effetti dal momento della sua abrogazione ad opera delle norme appena citate. L'abrogazione infatti – per principio pacifico, dottrinale e giurisprudenziale – non ha effetto retroattivo e quindi non determina l'estinzione della norma abrogata, ma ne circoscrive nel tempo l'efficacia precettiva, limitandola ai soli fatti verificatisi e ai soli rapporti e situazioni giuridiche sorte sotto il suo impero (ossia nel periodo anteriore all'entrata in vigore della norma abrogatrice). *"L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia e quindi l'applicabilità ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo, che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima"* (così Corte cost., 2 aprile 1070, n. 49); *"l'abrogazione, limitando ai fatti verificatisi fino ad un certo momento la sfera di operatività della legge abrogata, incide su questa nel senso che, originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, essa è oramai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita"*

⁹ L'art. 143, comma 1, così recita: *"Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, sino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge"*

di fatti passati” (così Corte cost., 28 aprile 1070, n. 63). A ciò consegue che gli atti compiuti e le situazioni sorte sotto l’impero dell’art. 113, comma 13 del t.u.e.l., prima della sua avvenuta abrogazione implicita, conservano tuttora intatta la loro validità ed efficacia. Nella fattispecie, quindi, i conferimenti in proprietà dei beni inerenti il servizio idrico integrato, che furono disposti dai Comuni di Ferrara in favore di ACOSEA prima dell’entrata in vigore delle citate norme di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 e al d.l. n. 112 del 2008, sono da considerare validamente avvenuti e sono perciò da reputare tuttora pienamente produttivi di effetti. I beni di cui trattasi, a far data dal loro conferimento in Acosea sono dunque beni appartenenti al patrimonio di questa Società e non sono più beni di proprietà (pubblica) del Comune di Ferrara. A questi beni, non si applica pertanto il sopravvenuto principio di incedibilità della proprietà pubblica delle reti, perché questo principio – non retroattivo – può trovare applicazione solo per le reti di proprietà pubblica al momento della sua introduzione o divenute di proprietà pubblica successivamente a tale introduzione. Si deve concludere che è possibile detenere la partecipazione nella società Acosea perché essa rimane valida ed operativa ed i beni da esse ricevuti in conferimento non appartengono più al demanio comunale.

V. Le società a partecipazione pubblica – fra le quali quelle in house multiutility - possono detenere partecipazioni in società quotate in base a quanto prevede l’art. 26 comma 3 che dispone “*Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015*”. E ciò a prescindere dall’oggetto sociale della partecipata quotata. Pertanto, la partecipazione in Hera spa è legittimamente detenibile in quanto già posseduta al 31/12/2015 e comunque, in ogni caso, riconducibile alla gestione di servizi pubblici locali.

VI. La collocazione della partecipazione di AMSEF al di fuori di Ferrara Tua (post fusione) risiede unicamente nel fatto che si sarebbe andati a contravvenire le disposizioni della legge regione Emilia-Romagna in quanto la controllante (Ferrara Tua) gestirà direttamente i servizi cimiteriali e non potrà più controllare (etero dirigere) la società Amsef che svolge onoranze funebri. Amsef S.r.l. è la società derivata dallo scorporo del ramo funerario dalla società di gestione dei servizi cimiteriali, effettuato in applicazione della l.r. dell’Emilia-Romagna n. 19/2004, che eroga prestazioni aventi una particolare caratterizzazione etica, sottoposte ad un regime di tariffe calmierate in un settore che può considerarsi a forte sensibilizzazione sociale, al fine di garantire l’accessibilità al servizio a tutta la comunità locale. Al riguardo, può osservarsi che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, il «servizio funebre comunale, consistente in attività di onoranze funebri offerte ad una serie indeterminata di soggetti, è suscettibile di rientrare, ove assunto dall’ente locale, nella categoria dei servizi pubblici locali di cui agli art. 112 ss., d.lg. 18 agosto 2000 n. 267» (si v. *TAR Lombardia, sez. III, Milano, 29 agosto 2001, n. 5163* ed anche *Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2006, n. 7950*). Detto orientamento della giurisprudenza domestica appare, a ben vedere, in linea con quanto è stato riconosciuto dai giudici della Corte di Giustizia, ovvero che «i servizi mortuari e di pompe funebri possono essere considerati come servizi rispondenti effettivamente a un bisogno di interesse generale» e che, ai fini di detta qualificazione, non rileva il fatto che l’esercizio dell’attività di pompe funebri non sia riservato a determinate persone giuridiche (si v. *Corte di giustizia UE, 27 febbraio 2003, nella causa C-373/00*).

Il fatto che all’art. 13, l.r. dell’Emilia Romagna n. 19/2004 l’attività funebre sia definita come un servizio che comprende e assicura in forma congiunta una serie di prestazioni – *i.e.* l’attività di trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane, l’attività di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso per conto dei familiari e la fornitura di casse mortuarie ed accessori – non risulta affatto incompatibile con la possibile qualificazione dei servizi mortuari e di pompe funebri alla stregua di servizi rispondenti.

La situazione patrimoniale aggregata di HFS e TUA alla data di riferimento della fusione (1/1/2022)

Stato patrimoniale attivo

	Holding Ferrara Servizi Srl trasformata in S.p.A.			Ferrara Tua Srl trasformata in S.p.A.	Aggregato Ferrara Tua - HFS	Scritture di rettifica fusione	Ferrara Tua S.p.A post fusione
	31/12/2021	Rettifiche per acquisto quota Ferrara Tua dal Comune di Ferrara, Acquisto partecipazione in Fiere Expo e Trasformazione in HFS in S.p.A.	Situazione patrimoniale Holding Ferrara Servizi rettificata oggetto di fusione	31/12/2021	31/12/2021 post rettifiche		31/12/2021
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.734,60		25.734,60	3.436.413,86	3.462.148,46		3.462.148,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.074.539,33		8.074.539,33	2.710.359,38	10.784.898,71		10.784.898,71
Partecipazione in imprese controllate: FERRARA TUA SRL	4.733.263,35	47.752,30	4.781.015,65		4.781.015,65	4.781.015,65	0,00
Partecipazioni in altre imprese controllate	37.669.508,62		37.669.508,62		37.669.508,62		37.669.508,62
Partecipazioni in imprese collegate	3.583.538,26	44.000,00	3.627.538,26		3.627.538,26		3.627.538,26
Partecipazioni in altre imprese	49.189.962,60		49.189.962,60		49.189.962,60		49.189.962,60
Totale partecipazioni	95.176.272,83		95.268.025,13	0,00	95.268.025,13		90.487.009,48
Crediti (immob. finanziarie) verso imprese controllate - FERRARA TUA SRL	502.500,00		502.500,00		502.500,00		502.500,00
Crediti (immob. finanziarie) verso imprese controllate	703.500,00		703.500,00		703.500,00		703.500,00
TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso imprese controllate	1.206.000,00		1.206.000,00		1.206.000,00		1.206.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	96.382.272,83		96.474.025,13	0,00	96.474.025,13		91.693.009,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	104.482.546,76		104.482.546,76	6.146.773,24	110.721.072,30		105.940.056,65
TOTALE RIMANENZE	0,00		0,00	729.366,99	729.366,99		729.366,99
CREDITI VS CLIENTI	0,00		0,00	418.993,79	418.993,79		418.993,79
Crediti verso imprese controllate FERRARA TUA SRL	164.184,00		164.184,00		164.184,00		164.184,00
Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	180.927,19		180.927,19		180.927,19		180.927,19
Totale crediti verso imprese controllate	345.111,19		345.111,19	0,00	345.111,19		345.111,19
Crediti verso controllanti entro esercizio successivo				1.515.351,37	1.515.351,37		1.515.351,37
Crediti verso controllanti oltre esercizio successivo				13.238,50	13.238,50		13.238,50
Totale crediti verso imprese controllanti	77.837,43		77.837,43	1.528.589,87	1.606.427,30		1.606.427,30
TOTALE Imprese sottoposte al controllo di controllo di controllanti	16.637,78		16.637,78	176.221,49	176.221,49		176.221,49
Totale Crediti tributari	16.637,78		16.637,78	12.669,83	29.307,61		29.307,61
Imposte anticipate	4.454,00		4.454,00	206.414,83	210.868,83		210.868,83
Totale Crediti verso altri	56,48		56,48	5.310,87	5.367,35		5.367,35
TOTALE CREDITI	444.096,88		444.096,88	2.348.200,68	2.792.297,56		2.792.297,56
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.784.272,87	91.752,30	2.692.520,57	1.186.061,60	3.878.582,17		3.878.582,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.228.369,75		3.167.617,45	4.263.629,27	7.400.246,72		7.400.246,72
RATEI E RISCONTI	15.500,03		15.500,03	36.479,00	51.979,03		51.979,03
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	107.726.416,54		107.726.416,54	10.446.881,51	118.173.298,05		113.392.282,40

Stato patrimoniale passivo

	Holding Ferrara Servizi Srl trasformata in S.p.A.			Ferrara Tua Srl trasformata in S.p.A.	Aggregato Ferrara Tua - HFS	Scritture di rettifica fusione	Ferrara Tua S.p.A post fusione
	31/12/2021	Rettifiche per acquisto quota Ferrara Tua dal Comune di Ferrara, Acquisto partecipazione in Fiere Expo e Trasformazione in HFS in S.p.A.	Situazione patrimoniale Holding Ferrara Servizi rettificata oggetto di fusione	31/12/2021	31/12/2021 post rettifiche		31/12/2021
Capitale sociale	85.117.400,41	0,41	85.117.400,00	2.700.000,00	87.817.400,00	-2.700.000,00	85.117.400,00
Riserva legale	1.572.485,22		1.572.485,22	124.856,65	1.697.341,87	-124.856,65	1.572.485,22
Riserva da rivalutazione della partecipazione FERRARA TUA	635.702,00		635.702,00		635.702,00	-635.702,00	0,00
Riserva da rivalutazione delle altre partecipazioni	6.129.383,60		6.129.383,60		6.129.383,60		6.129.383,60
Altre riserve di utili	4.958.594,41		4.958.594,41	1.860.517,71	6.819.112,12	-1.224.815,71	5.594.296,41
Altre riserve di capitale da trasformazione		0,41	0,41		0,41		0,41
TOTALE Altre riserve:	11.723.680,01		11.723.680,42	1.860.517,71	13.584.198,13		11.723.680,42
Utile (perdita) dell'esercizio	2.965.680,44		2.965.680,44	95.641,29	3.061.321,73	-95.641,29	2.965.680,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.379.246,08		101.379.246,08	4.781.015,65	106.160.261,73		101.379.246,08
			0				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	132.243,00		132.243,00	575.000,00	707.243,00		707.243,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	34.317,89		34.317,89	804.549,83	838.867,72		838.867,72
TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0,00		0,00	502.500,00	502.500,00		502.500,00
TOTALE Debiti verso banche	5.822.558,99		5.822.558,99	722.713,67	6.545.272,66		6.545.272,66
TOTALE Accounti	0,00		0,00	245,90	245,90		245,90
TOTALE Debiti verso fornitori	56.641,92		56.641,92	1.376.427,89	1.433.069,81		1.433.069,81
Debiti verso imprese controllate: FERRARA TUA SRL	96.447,14		96.447,14	0,00	96.447,14		96.447,14
Debiti verso altre imprese controllate	96.123,58		96.123,58	0,00	96.123,58		96.123,58
TOTALE Debiti verso imprese controllate	192.570,72		192.570,72	0,00	192.570,72		192.570,72
TOTALE Debiti verso controllanti	0,00		0,00	267.174,41	267.174,41		267.174,41
TOTALE Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllanti	0,00		0,00	46.957,81	46.957,81		46.957,81
TOTALE Debiti tributari	51.569,68		51.569,68	210.219,36	261.789,04		261.789,04
TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicure	15.311,78		15.311,78	99.769,26	115.081,04		115.081,04
TOTALE Altri debiti	41.078,96		41.078,96	489.599,81	530.678,77		530.678,77
TOTALE DEBITI	6.179.732,05		6.179.732,05	3.715.606,11	9.895.340,16		9.895.340,16
RATEI E RISCONTI	877,52		877,52	570.707,92	571.585,44		571.585,44
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	107.726.416,54		107.726.416,54	10.446.881,51	118.173.298,05		113.392.282,40

Lo stato patrimoniale della società multiutility derivante dalla fusione, che rappresenterà i dati attivi e passivi di partenza, è riferita alla data del 1/01/2022, come previsto nel progetto di fusione, ed è il risultato della aggregazione dei dati presenti nello stato patrimoniale di HFS e di TUA alla data del 31/12/2021, tenuto conto di alcune operazioni, illustrate nel prospetto stesso alla relativa colonna, che comunque non hanno inciso sull'entità del patrimonio netto.

Il conto economico prospettico dell'esercizio 2022 di HFS e TUA

	Preventivo 2022 FE TUA	Preventivo 2022 HFS	Elisioni rapporti IC e rivalutazione partecipazione FETUA	Proforma proiezione FETUA 2022 Post fusione
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.173.204	381.400	(177.000)	10.377.604
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	(651)		0	(651)
5) Altri ricavi e proventi			0	0
contributi in conto esercizio	81.967	89.806	0	171.773
altri	349.829		0	349.829
Totale altri ricavi e proventi	431.796	89.806	(95.848)	425.754
Totale valore della produzione	10.604.349	471.206	0	10.802.707
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	196.581	100	0	196.681
7) per servizi	5.147.753	574.318	(203.426)	5.518.645
8) per godimento beni di terzi	819.734	2.800	(66.000)	756.534
9) per il personale			0	0
a) salari e stipendi	2.747.852	162.000	0	2.909.852
b) oneri sociali	948.323	56.000	0	1.004.323
c) trattamento di fine rapporto	217.265	12.000	0	229.265
e) altri costi	500		0	500
Totale costi per il personale	3.913.940	230.000	0	4.143.940
10) ammortamenti e svalutazioni			0	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	249.025	12.558	0	261.583
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	137.139	242.973	0	380.112
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	386.164	255.531	0	641.695
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci	716		0	716
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	68.270	158.475	(3.422)	223.323
Totale costi della produzione	10.533.158	1.221.224	0	11.481.534
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	71.191	(750.018)	0	(678.827)
C) Proventi e oneri finanziari				
15) proventi da partecipazioni			0	0
altri	0	2.908.238	0	2.908.238
Totale proventi diversi dai precedenti	0	2.908.238	0	2.908.238
16) altri proventi finanziari			0	0
d) proventi diversi dai precedenti			0	0
da imprese controllate		6.000	(2.500)	3.500
da imprese collegate		0	0	0
altri		111	0	111
Totale proventi diversi dai precedenti	0	6.111	0	3.611
17) Interessi e altri oneri finanziari			0	0
verso imprese controllanti	2.500		(2.500)	0
altri	15.983	172.332	0	188.315
Totale interessi e altri oneri finanziari	18.483	172.332	0	188.315
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(18.483)	2.742.017	0	2.723.534
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				
18) rivalutazioni			0	0
a) di partecipazioni		1.000.000	(35.608)	964.392
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -			0	0
Totale rivalutazioni		1.000.000	0	964.392
19) svalutazioni			0	0
a) di partecipazioni -			0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -			0	0
Totale svalutazioni			0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)		1.000.000	0	964.392
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	52.708	2.991.999	0	3.009.099
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			0	0
Imposte correnti	17.100		0	17.100
Imposte differite e anticipate			0	0
proventi (oneri) da adesione al regime del consolidato fiscale		159.180	0	159.180
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.100	(159.180)	0	(142.080)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	35.608	3.151.179	0	3.151.179

Il conto economico della società multiutility derivante dalla fusione, che rappresenterà i componenti positivi e negativi di reddito alla data del 31/12/2022, primo anno di gestione, è il risultato della aggregazione dei conti economici prospettivi al 31/12/2022 di HFS e di TUA, al netto delle operazioni inter-company fra le due società.

Analisi retrospettiva sull'andamento di HFS e TUA

Entrambe le Società hanno condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione così come indicati nelle rispettive Relazioni sul governo societario elaborate ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale.

Nel seguito si riportano le tabelle che rappresentano l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nell'ultimo periodo oggetto di esame (esercizio 2021 e tre precedenti).

TUA - Esame degli indici e dei margini significativi

Indicatori	Anno 2021 (anno corrente)	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Stato patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	(442.990)	(786.009)	(680.049)	(495.335)
Margine di struttura primario	(1.365.757)	(1.695.841)	(1.933.503)	(2.286.541)
Margine di struttura secondario	506.505	102.797	225.620	481.035
Margine di disponibilità	286.377	(16.509)	123.019	303.960
Indici				
Indice di liquidità	31,26%	26,59 %	24,35%	33,17%
Indice di disponibilità	107,55%	99,49%	103,63 %	108,98 %
Indice di copertura delle immobilizzazioni	77,78%	73,42%	70,75 %	66,84 %
Indipendenza finanziaria	45,77%	48,05%	45,73 %	42,82 %
Leverage	1,19	1,08	1,19	1,34
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	156.328	139.953	181.410	371.549
Risultato operativo (EBIT)	176.516	38.421	142.565	149.250
Indici				
Return on Equity (ROE)	2,00%	0,16 %	1,49 %	1,38 %
Return on Investment (ROI)	(2,74) %	(3,04) %	(3,12) %	(1,71) %
Return on sales (ROS)	1,75 %	0,25 %	1,20 %	1,45 %
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	96,40 %	99,35 %	98,31 %	95,40 %
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	1.010.353	621.513	633.244	949.527
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	921.381	789.939	581.050	1.520.792
PFN	(39.151)	(583.929)	(837.775)	(743.805)
Rapporto tra PFN e EBITDA	(0,11)	(1,61)	(4,62)	(2,00)
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	0,27	0,34	0,41	0,47
Rapporto oneri finanziari su MOL	22,10 %	33,18 %	28,31 %	16,27 %

HFS - Esame degli indici e dei margini significativi

Indicatori	Anno 2021 (anno corrente)	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Stato patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	3.532.145	3.244.591	3.046.612	3.990.118
Margine di struttura primario	-1.897.301,76	-2.741.616,44	-3.291.247,00	511.708,00
Margine di struttura secondario	3.532.145	3.244.591	3.109.741	3.990.118
Margine di disponibilità	3.532.145	3.244.591	3.046.612	3.990.118
Indici				
Indice di liquidità	180,36%	226,71%	218,49%	348,36%
Indice di disponibilità	484,88%	512,68%	368,03%	536,00%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	97,03%	96,18%	95,88%	99,57%
Indipendenza finanziaria	94,11%	93,63%	92,85%	95,48%
Leverage	0,06	0,07	0,08	0,05
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	2.279.389	2.066.554	2.038.095	1.801.825
Risultato operativo (EBIT)	3.003.194	3.049.672	2.528.536	2.857.182
Indici				
Return on Equity (ROE)	2,93%	2,93%	2,55%	3,05%
Return on Investment (ROI)	1,83%	1,66%	1,75%	1,72%
Return on sales (ROS)	64,75%	60,31%	63,27%	64,41%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	2,83%	2,75%	2,78%	2,86%
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	589.640	1.284.994	799.586	684.978
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	753.745	1.262.742	752.703	646.206
PFN	-3.395.459	-3.087.087	-4.405.695,00	-395.018,00
Rapporto tra PFN e EBITDA	-1,52	-1,53	-2,16	-0,22
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	0,06	0,07	0,08	0,04
Rapporto oneri finanziari su MOL	8,49%	10,20%	9,90%	7,39%

Dall'esame dei dati economico patrimoniali evidenziati nelle pagine che precedono, emerge con chiarezza che la multiutility mantiene l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Dall'esame retrospettivo evidenziato dall'analisi degli indici di bilancio consigliati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti risulta escludersi ogni potenziale rischio di crisi aziendale e la

scelta del relativo modello di gestione trovavano una giustificazione “*anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione*”¹⁰ (ciò con specifico riferimento a TUA).

Occorre dare atto che autorevole dottrina rileva : “ *la P.A. e tenuta a giustificare la propria scelta organizzativa non in funzione della più o meno ampia concorrenzialità che ne può derivare per quel determinato settore di mercato, bensì in funzione esclusivamente della sua efficienza, efficacia ed economicità complessiva della gestione, sub specie di miglioramento qualitativo del livello delle prestazioni e di un più razionale ed economicamente più conveniente allocazione delle risorse disponibili anche in vista dell'esigenza primaria di contenimento della spesa pubblica, quale presupposto fondamentale di mantenimento degli equilibri di bilancio, che ogni ente pubblico, a qualsiasi livello territoriale di governo, è tenuto a garantire rispettare (articolo 97 Cost. come mod. L. Cost. 1/2012). L'interesse tutelato non è più la liberalizzazione del mercato, ma la sana e corretta gestione finanziaria e l'efficienza organizzativa degli apparati pubblici* “¹¹.

Ora il nuovo assetto organizzativo della multiutility, che deriverà dalla fusione di HFS in TUA, ha dato luogo ad un risparmio dei costi di funzionamento, come evidenziati nell'allegato alla delibera di Consiglio Comunale del maggio 2022 in coerenza con l'interpretazione avanzata dalla dottrina citata.

Rimini 23/06/2022

Media Gestum Consulting S.r.l.

L'amministratore unico



¹⁰ Cfr. DDL. Legge Annuale per la concorrenza e per il mercato - Atti Senato - Relazione n. 2469-A - Art. 8. (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

¹¹ Cfr. F. Campofiloni: “Oneri di motivazione analitica tra discrezionalità e controlli” - In Le società Pubbliche a cura di F. Fimmanò; A. Catricalà e R. Cantone - ed. ESI TOMO II ed. 2020 pag. 1313



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Delibera di Consiglio Comunale 2022-90 del 05/10/2022

Ufficio proponente: U.O. Programmazione Gruppo pubblico locale Controllo strategico e formazione

OGGETTO:

FUSIONE DELLA SOCIETÀ HOLDING FERRARA SERVIZI SPA IN FERRARA TUA SPA

Il sottoscritto

ATTESTA

che la Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune e vi rimarrà dal 07/10/2022 al 21/10/2022.

Esecutiva il 05/10/2022.

Ferrara, 07/10/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Paola Marzola / INFOCERT SPA